



**POLICY DI GRUPPO IN MATERIA DI
OPERAZIONI CON SOGGETTI
COLLEGATI**

INDICE

INDICE.....	2
A. MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO.....	4
B. PREMESSA	5
1. Scopo del documento	5
2. Applicabilità	6
3. Riferimenti	6
3.1 Riferimenti Esterni	7
3.2 Riferimenti Interni.....	7
4. Glossario	8
5. Aggiornamenti	13
6. Livello gerarchico	14
C. PERIMETRO SOGGETTI E OPERZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	15
1. Normativa di riferimento	15
2. Ruoli e Responsabilità	15
3. Definizione perimetro “Soggetti Collegati”: “Parti Correlate” e “Soggetti Connessi”	28
4. Operazioni con Soggetti Collegati	32
4.1. Identificazione delle “Operazioni con Soggetti Collegati”	32
4.2. Classificazione delle “Operazioni con Soggetti Collegati”	33
4.2.1 Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza	33
4.2.2 Operazioni riconducibili a casi di esenzione e deroghe	35
5. Limiti alle attività di rischio	35
6. Gestione Delle Operazioni Con Soggetti Collegati	38
6.1 Fase istruttoria (pre-deliberativa)	38
6.2 Fase deliberativa operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza	40
7. Operazioni di competenza dell'Assemblea.....	43
8. Operazioni rientranti nei casi di esenzione e deroghe	43
8.1 Operazioni di importo esiguo	43
8.2 Operazioni ordinarie	44
8.3 Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole ..	45
9. Delibere-quadro	47
10. Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra- giudiziali	48
11. Iter deliberativo Operazioni effettuate dalle Banche Controllate del Gruppo Bancario.....	48

12. Iter deliberativo Operazioni effettuate dalle Controllate non bancarie del Gruppo Bancario	50
13. Obblighi degli Esponenti Bancari delle Banche del Gruppo ai sensi del 136 TUB	50
14. Interessi degli Amministratori e di altri soggetti in potenziale conflitto di interessi	55
15. Altre ipotesi di conflitti di interesse	56
15.1 Art. 88 della Direttiva UE 2019/878 c.d. Direttiva CRD-V	56
16. Flussi Informativi	57
D. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	61
E. RAPPRESENTAZIONE RIEPILOGATIVA ITER ISTRUTTORIO/DELIBERATIVO	64

A. MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

SOCIETÀ EMITTENTE	IBL BANCA
TITOLO	POLICY DI GRUPPO IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI
IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO	PGOV_OSC
TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO	POLICY
PERIMETRO DI APPLICABILITÀ	BANCHE E SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO IBL
REDATTORE	SERVIZIO GOVERNANCE DI GRUPPO
CONTRIBUTORE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PROGETTI DELLA CAPOGRUPPO FUNZIONE ORGANIZZAZIONE DELLE BANCHE E SOCIETÀ DEL GRUPPO SERVIZIO LEGALE DELLA CAPOGRUPPO IBL BANCA
VALUTAZIONE FUNZIONI DI CONTROLLO DI II LIVELLO¹	SERVIZIO COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO DELLA CAPOGRUPPO SERVIZIO RISK MANAGEMENT DELLA CAPOGRUPPO FUNZIONE RISK MANAGEMENT DELLE BANCHE DEL GRUPPO
APPROVATORE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ²

¹ Le Funzioni di Controllo di II livello svolgono le verifiche *ex ante* come disciplinato all'interno del documento "Sistema Normativo Integrato".

² Previo analitico e motivato parere vincolante del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale della Capogruppo.

B. PREMESSA

1. Scopo del documento

La presente Policy ha lo scopo di definire le linee guida del Gruppo Bancario IBL Banca per la gestione dei rapporti con i Soggetti Collegati e dei conflitti di interesse.

Il documento, in linea con quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di IBL Banca, in qualità di Capogruppo (di seguito “Capogruppo”) e delle altre banche e società appartenenti al Gruppo Bancario possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla conclusione di operazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, un’esposizione delle banche a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tale fine, la Policy definisce:

-  i criteri per la rilevazione delle operazioni oggetto della presente Policy;
-  i limiti prudenziali per le attività di rischio assunte nei confronti dei soggetti collegati;
-  le procedure di istruttoria e delibera che si applicano a tale tipologia di operazioni, distinguendo tra maggiore e minore rilevanza e chiarendo le modalità di coinvolgimento del Comitato Parti Correlate ovvero degli Amministratori/Indipendenti/Collegio Sindacale per le Società controllate del Gruppo bancario IBL Banca;
-  i casi di deroga o esenzione, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati.

Il Comitato Parti Correlate è stato istituito presso la Capogruppo IBL Banca. Per le Società controllate del Gruppo IBL che non hanno istituito tale comitato, le relative attività sono effettuate dagli Amministratori Indipendenti³ delle singole Società. Si precisa, tuttavia, che, come esplicitato nel dettaglio nel prosieguo della presente Policy, il Comitato Parti Correlate della Capogruppo formula pareri preventivi e motivati in merito all’interesse del Gruppo al compimento di tali operazioni nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni anche per le operazioni di maggiore e minore rilevanza delle Società controllate del Gruppo.

Nella definizione ed aggiornamento della Policy in parola viene garantito il diffuso coinvolgimento di tutte le strutture interessate al fine di assicurare la rispondenza delle soluzioni proposte all’operatività effettiva e alla normativa esterna.

Il Comitato Parti Correlate della Capogruppo e il Collegio Sindacale rilasciano un analitico e motivato parere, vincolante ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della presente Policy,

³ L’intervento degli Amministratori Indipendenti per le Società non bancarie del Gruppo Bancario che non hanno previsto l’istituzione di tale ruolo, invece, è previsto in capo al Collegio Sindacale della singola Società.

sulla complessiva idoneità della stessa a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla normativa esterna di riferimento in materia di “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati” (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11).

La presente Policy, nella versione aggiornata, è pubblicata sul sito internet della Capogruppo e, ove presente, sul rispettivo sito delle altre banche e società del Gruppo Bancario, e resa, in tal modo, disponibile a terze parti.

2. Applicabilità

I contenuti della Policy sono applicabili alle Banche e alle Società del Gruppo Bancario IBL Banca, previo recepimento e approvazione del documento stesso da parte dei relativi Organi. Le società del Gruppo sono tenute al recepimento della stessa procedendo, ove necessario, ai dovuti adattamenti al contesto di riferimento nel rispetto dei principi e linee guida declinati dalla Capogruppo.

Le Banche e le Società Controllate del Gruppo nell'elaborazione e adozione delle proprie procedure in materia di operazioni con soggetti collegati si attengono ai contenuti del presente documento, previo adeguamento alle relative specificità ed in proporzione alla natura e complessità operativa di ciascuna.

La presente Policy, nel rispetto della normativa vigente in materia, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo analitico e motivato parere vincolante sia del Comitato Parti Correlate che del Collegio Sindacale sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio verso soggetti collegati.

Il presente documento e i relativi successivi aggiornamenti sono trasmessi dal Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari all'Assemblea dei Soci della Capogruppo e delle altre Banche e Società del Gruppo e tenuti a disposizione per eventuali richieste.

La presente Policy è aggiornata dalla Capogruppo con cadenza almeno triennale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

La Capogruppo IBL Banca e le Banche e Società del Gruppo in perimetro, nel rispetto della presente Policy, adottano normativa interna di processo e modulistica in materia di operazioni con soggetti collegati alle quali si rimanda per i dettagli.

3. Riferimenti

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti della presente Policy alle disposizioni normative vigenti (riferimenti esterni) e ad altri manuali operativi/di processo e/o normativa interna delle società del Gruppo (riferimenti interni).

3.1 Riferimenti Esterni

PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE
CODICE CIVILE, ARTT. 2373, 2391, 2634	CONFLITTO DI INTERESSI – INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI – INFEDeltÀ PATRIMONIALE
D.Lgs. 385/1993 (TUB), ART.53 COMMA1, 4, 4 TER, 4 QUARTER, E 4 QUINQUIES, ART. 67 COMMA 1	TESTO UNICO BANCARIO (TUB) – VIGILANZA REGOLAMENTARE
D.Lgs. 385/1993 (TUB), ART. 136	TESTO UNICO BANCARIO (TUB) – OBBLIGAZIONE DEGLI ESPONENTI BANCARI
REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2008 DELLA COMMISSIONE DEL 3 NOVEMBRE 2008 – PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IAS 24	INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
PRINCIPI FONDAMENTALI PER UN’EFFICACE VIGILANZA BANCARIA	DOCUMENTO ORIGINARIAMENTE PUBBLICATO DAL COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA NEL SETTEMBRE 1997 E AGGIORNATO DA ULTIMO A SETTEMBRE 2012, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL “PRINCIPIO 20 – OPERAZIONI CON PARTI COLLEGATE”
CIRCOLARE BANCA D’ITALIA N.285/2013	DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
CIRCOLARE BANCA D’ITALIA N. 229/1999 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI	ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
CRR 575/ 2013	REGOLAMENTO (UE) N. 575 DEL 20.11.2013 C.D. <i>CAPITAL REQUIREMENTS REGULATION</i> – CRR
DIRETTIVA 2019/878 UE (CRD V)	DIRETTIVA COMUNITARIA CRD V SULL’ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI E SULLA VIGILANZA PRUDENZIALE SUGLI ENTI CREDITIZI E SULLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

3.2 Riferimenti Interni

DOCUMENTO	DESCRIZIONE
STATUTO SOCIALE	STATUTO SOCIALE
RGOV_REG	REGOLAMENTO DI GRUPPO

RGOV_RCAMM	REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RORG_FLI	REGOLAMENTO FLUSSI INFORMATIVI DI GRUPPO
RRISK_RFRM	RISK APPETITE FRAMEWORK
PRU_PRG	POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO IBL

4. Glossario

Nella presente Policy le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

TERMINE/ACRONIMO	DESCRIZIONE
GRUPPO BANCARIO	Il Gruppo Bancario IBL, di seguito anche Gruppo, è composto: dalla Capogruppo, ossia IBL Banca S.p.A., e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da essa controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile (ad eccezione della controllata IBL Assicura S.r.l., facente parte del gruppo civilistico).
CONTROLLO	Ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
INFLUENZA NOTEVOLE	Ai sensi delle Disposizioni di Banca d'Italia, il termine "influenza notevole" identifica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, oppure al 10% nel caso di società con azioni

TERMINE/ACRONIMO	DESCRIZIONE
	quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, costituisce indice di influenza notevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze elencate nella Circolare 285/2013 (Parte Terza, Capitolo 11, Sezione 1, Paragrafo 3, "influenza notevole") e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: - la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere un componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della minoranza, secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati; - la partecipazione alle decisioni di natura strategica dell'impresa, inclusa la partecipazione alle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili o riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; - l'esistenza di operazioni di maggiore rilevanza tra la partecipante e la partecipata; - lo scambio di personale manageriale; - la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto. La ricostruzione della catena partecipativa viene effettuata, di norma, fino all'individuazione del soggetto controllante ultimo, persona fisica o, ove non individuabile, entità giuridica apicale. Ai fini operativi, la mappatura è normalmente sviluppata almeno fino al secondo livello di partecipazione indiretta; essa è estesa oltre tale livello qualora necessario per individuare il controllante ultimo o per accertare l'esistenza di collegamenti economici/finanziari o di controllo rilevanti.
ESPONENTE AZIENDALE OVVERO ESPONENTE BANCARIO	Soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una società e/o Banca appartenente al Gruppo Bancario. La definizione include i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi, il Direttore Generale e/o l'Amministratore Delegato e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale (es. Vice Direttori).
AMMINISTRATORE	Gli Amministratori in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB (cfr. Art. 13 del D.M. 169 del 23.11.2020),

TERMINE/ACRONIMO	DESCRIZIONE
INDIPENDENTE	ove applicabile, e/o dallo Statuto.
PERSONALE PIÙ RILEVANTE	Soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca o del Gruppo Bancario, identificati ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Cap. 2 Sezione I, par. 6)
SOGGETTI CONNESSI	1. Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata; 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata; 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
ATTIVITÀ DI RISCHIO	Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni
OPERAZIONE CON SOGGETTO COLLEGATO	L'operazione conclusa da una Società del Gruppo Bancario con un Soggetto Collegato che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo ⁴ , ivi incluse le operazioni di fusione e scissione.
OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA	Sono le Operazioni con soggetti collegati il cui controvalore ⁵ in rapporto ai fondi propri consolidati del Gruppo Bancario è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato alla voce "Indice di rilevanza del controvalore" dell'Allegato B della Circolare 285/2013.
OPERAZIONE DI MINORE RILEVANZA	L'Operazione, diversa dall'Operazione esigua, per la quale il controvalore è inferiore alla soglia che individua le Operazioni di Maggiore Rilevanza.
OPERAZIONE ESIGUA	L'Operazione per la quale il controvalore dell'operazione non ecceda: - € 250.000 se realizzata da Banche e Società del Gruppo Bancario i cui Fondi Propri (a livello consolidato) sono inferiori o uguali a 500 milioni di euro; - il minore tra 1 milione di euro e lo 0,05% dei fondi propri (a livello consolidato) se realizzata da Banche e Società del Gruppo Bancario con Fondi propri superiori a 500 milioni di euro. Ferme le soglie sopra indicate, le Banche e Società del Gruppo Bancario possono comunque prevedere, per le Operazioni esigue, ulteriori iter deliberativi e flussi informativi interni, fissando limiti di importo più restrittivi.

⁴ Le operazioni gratuite sono considerate esigue ai fini delle procedure deliberative da applicare.

⁵ Si tratta dell'importo imponibile, senza IVA e oneri.

TERMINE/ACRONIMO	DESCRIZIONE
OPERAZIONE ORDINARIA	L'Operazione, di Minore Rilevanza, conclusa da una società del Gruppo Bancario con un Soggetto Collegato, rientrante nell'esercizio ordinario dell'attività operativa della società e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Per l'individuazione del carattere di ordinarietà, i Soggetti proponenti fanno riferimento a quanto disciplinato nella presente Policy e tenuto conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa e tipologia di controparte. Rientrano tra le condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard anche le deroghe alle condizioni applicate dalle Banche/Società del Gruppo a soggetti non collegati come ad esempio la clientela ordinaria o i dipendenti (se le medesime condizioni vengono applicate alle Parti Correlate rientrano tra le condizioni concluse a condizioni equivalenti). Rientrano in tale categoria anche le condizioni che si possono concedere secondo le deroghe previste dai poteri delegati.
OPERAZIONE OGGETTO DI DELIBERA QUADRO	L'Operazione conclusa da una società del Gruppo Bancario con un Soggetto Collegato riconducibile a categorie omogenee e sufficientemente determinate ricomprese in apposite delibere quadro. Le delibere quadro devono rispettare i seguenti requisiti: - validità annuale; - determinazione di un ammontare massimo di tali operazioni cumulativamente considerato; - adozione della procedura deliberativa corrispondente all'ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerato (operazioni di maggiore o minore rilevanza); - individuazione dei requisiti di omogeneità, determinatezza e specificità delle tipologie di operazioni da ricomprendere.
PARTECIPANTE	Il soggetto che, in virtù della partecipazione posseduta nel capitale della Banca, è tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. del TUB.
PARTE CORRELATA	Ai sensi della Circolare 285, Parte III, cap. 11 Sez. 1 par. 3, uno dei soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una Banca o un Intermediario Vigilato Rilevante: 1. l'Esponente aziendale; 2. il Partecipante; 3. il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o

TERMINE/ACRONIMO	DESCRIZIONE
	poteri; 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui una società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza notevole.
PARTE CORRELATA ART. 88	Ai sensi dell'art. 88 della CRD V, par. 1, cpv 4 e 5, uno dei soggetti di seguito indicati, in virtù della connessione con un Esponente Aziendale: 1. il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore; 2. le società o le imprese in cui un Esponente Aziendale o uno dei soggetti di cui al punto 1): • detiene una partecipazione uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto o ha il potere di esercitare un'influenza significativa; • ricopre una posizione dirigenziale o svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
PARTE CORRELATA NON FINANZIARIA	Una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria, come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle Bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive.
SOGGETTI COLLEGATI	Le Parti Correlate e i Soggetti a esse Connessi, secondo l'accezione prevista dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, Par. 3 Definizioni.
PARTECIPAZIONE	Il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole ai sensi delle presenti disposizioni nonché nelle altre ipotesi in cui l'investimento della banca si accompagni a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari. Per ulteriori dettagli in merito alla definizione di partecipazione e al "legame durevole" si rimanda a quanto previsto dalla Circolare N. 285 di Banca d'Italia Parte Terza Capitolo 1 Sezione I.
PARTECIPAZIONE INDIRETTA	Le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate o sottoposte a influenza notevole le società e imprese partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

TERMINE/ACRONIMO	DESCRIZIONE
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA	Una partecipazione qualificata come definita dall'art. 4, par. 1 punto (36) CRR. A tali fini non si tiene conto delle azioni e dei diritti rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, purché non superiori al 2 per cento del capitale dell'impresa partecipata. Rientrano tra le partecipazioni qualificate, al ricorrere dei requisiti sopra indicati, le fattispecie a), b) e c) sub partecipazione.
UNITÀ ORGANIZZATIVA PROPONENTE	Unità Organizzativa che propone/istruisce l'operazione.
COMITATO PARTI CORRELATE	Comitato endoconsiliare della Capogruppo IBL Banca costituito da Consiglieri di Amministrazione, tutti non esecutivi e indipendenti, chiamato a svolgere un ruolo di valutazione e supporto al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati. Per i dettagli sul funzionamento del Comitato si rimanda all'apposito Regolamento del Comitato.

5. Aggiornamenti

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
1.0	01/02/2010	NASCITA DEL DOCUMENTO
1.1	01/01/2013	REVISIONE DEL DOCUMENTO
1.2	03/06/2015	REVISIONE DEL DOCUMENTO
2.0	05/10/2017	AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO, MODIFICA ATTRIBUZIONI DI DETERMINATE ATTIVITÀ, DECLINAZIONE FLUSSI INFORMATIVI
2.1	01/03/2018	AGGIORNAMENTO REPORTING VERSO GLI ORGANI SOCIALI, DECLINAZIONE PUNTUALE ART. 136 TUB
2.2	07/01/2021	REVISIONE INTEGRALE DEL DOCUMENTO
3.0	29/07/2025	REVISIONE INTEGRALE DEL DOCUMENTO, AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELL'INSERIMENTO ALL'INTERNO DEL GRUPPO BANCARIO DELLE NUOVE SOCIETÀ CONTROLLATE, RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ORGANIZZATIVE INTERCORSE
3.1	04/08/2026	REVISIONE DEL DOCUMENTO PER RECEPIMENTO ISTITUZIONE COMITATO PARTI CORRELATE

6. Livello gerarchico

LIVELLO	DESCRIZIONE
III	Policy

C. PERIMETRO SOGGETTI E OPERZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

1. Normativa di riferimento

La principale fonte normativa è costituita dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 (di seguito "Disposizioni di Vigilanza")⁶ la quale mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle operazioni concluse. Tale provvedimento, che trova applicazione per le banche su base individuale e per i gruppi bancari su base consolidata, disciplina in particolare:

-  gli iter deliberativi per l'assunzione delle attività di rischio ed in genere delle operazioni con le parti correlate ed i soggetti ad esse connessi (procedure deliberative);
-  i limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti di tali soggetti (limiti prudenziali);
-  le responsabilità degli organi aziendali ed i controlli interni finalizzati al monitoraggio delle esposizioni e dei rischi (controlli interni e responsabilità degli organi aziendali);
-  gli obblighi segnaletici alla Banca d'Italia (segnalazioni di vigilanza ed obblighi di informazione).

Da ultimo, la disciplina delle assunzioni delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati trova spazio anche nel Testo Unico Bancario (TUB), nello specifico negli articoli 53 e 136. In particolare:

-  l'art. 53 prevede che la Banca d'Italia disciplini condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della Banca o del Gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi;
-  l'art. 136 disciplina le obbligazioni o gli atti di compravendita di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Capogruppo o le altre banche del Gruppo (di seguito "Esponenti Bancari"). Il predetto articolo, fa divieto agli Esponenti Bancari e soggetti connessi (es. coniuge o altro familiare dell'Esponente) – se non previa delibera dell'Organo Amministrativo adottata all'unanimità, con il voto favorevole di tutti i componenti dell'Organo di Controllo e con l'esclusione del voto dell'esponente interessato – di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita direttamente o indirettamente con la banca.

2. Ruoli e Responsabilità

Di seguito, si riportano i ruoli e le responsabilità degli Organi sociali e delle Funzioni aziendali coinvolte della Capogruppo e delle Banche e Società del Gruppo.

⁶ Con il 33° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 viene introdotto nella Parte III, il Capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati" che recepisce, abrogandone i contenuti, il Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263/2006.

Capogruppo IBL Banca

Consiglio di amministrazione della Capogruppo

- approva la presente Policy in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interessi nei confronti di Soggetti Collegati, previo analitico e motivato parere vincolante sia del Comitato Parti Correlate che del Collegio Sindacale della Capogruppo sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio verso soggetti collegati;
- definisce gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole Banche del Gruppo in materia;
- approva l'istituzione del Comitato Parti Correlate;
- assicura che vengano allocati in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento, aggiornamento e monitoraggio periodico del perimetro dei Soggetti Collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni;
- definisce i livelli di propensione al rischio in coerenza con gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi, intesi quale misura massima ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri consolidati, con riferimento alla totalità delle esposizioni di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati. Detti limiti sono riferiti sia alla Capogruppo IBL Banca che al Gruppo;
- approva i limiti prudenziali per l'assunzione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati;
- assicura il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti prudenziali, sentiti il Comitato Rischi e il Collegio Sindacale;
- in qualità di Organo con funzione di supervisione strategica, delibera le operazioni della Capogruppo IBL Banca rientranti nel perimetro di maggiore rilevanza, minore rilevanza e quelle rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB;
- autorizza le Operazioni di Maggiore Rilevanza delle Società e Banche controllate del Gruppo Bancario;
- assicura la predisposizione e il mantenimento di un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Assemblea dei Soci

- autorizza le operazioni con Parti Correlate di propria competenza previste dalla legge o dallo Statuto.

Amministratore Delegato della Capogruppo

- è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- stabilisce le responsabilità delle strutture aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti;
- assicurare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi operativi funzionali alla corretta identificazione, censimento e gestione dei Soggetti Collegati e al monitoraggio dell'andamento delle esposizioni verso i Soggetti Collegati;
- propone al Consiglio di Amministrazione i limiti prudenziali per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati;
- propone al Consiglio di Amministrazione il piano di rientro in caso di superamento dei limiti prudenziali.

Collegio Sindacale della Capogruppo

- esprime un parere analitico e motivato sulla Policy di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati e sulla complessiva idoneità della stessa conseguire gli obiettivi della presente disciplina;
- ha la responsabilità generale di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni;
- in qualità di Organo con funzione di Controllo, rilascia, per le operazioni di maggiore rilevanza della Capogruppo IBL Banca, un analitico e motivato parere sull'effettivo interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Parti Correlate. Per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, inoltre, è richiesto il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale;
- verifica nel continuo su efficacia e corretta applicazione dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati in materia di operazioni con Soggetti Collegati, ricevendo i necessari informativi dalle funzioni aziendali competenti e segnalando agli organi aziendali eventuali anomalie o carenze riscontrate.

Comitato Rischi della Capogruppo

- svolge funzioni propositive, consultive e istruttorie sulle operazioni con soggetti collegati della Capogruppo e delle Banche e delle Società del Gruppo che vengono presentate per

l'approvazione al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, in coerenza con quanto rappresentato all'interno della presente Policy.

Comitato Parti Correlate della Capogruppo

- esprime un parere analitico e motivato sulla Policy in materia di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati della Capogruppo e sulla complessiva idoneità della stessa a conseguire gli obiettivi della presente disciplina;
- svolge funzioni di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione del rischio verso Soggetti Collegati, verificandone la coerenza con gli indirizzi strategici e gestionali;
- è coinvolto in caso di operazioni di maggiore rilevanza, nelle fasi di trattativa e istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e alle strutture organizzative proponenti le suddette operazioni;
- formula pareri preventivi e motivati per le operazioni di maggiore e minore rilevanza della Capogruppo e delle Società controllate del Gruppo in merito all'interesse del Gruppo al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- rendiconta periodicamente, e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, gli Organi aziendali delle proprie valutazioni sulla normativa interna in materia di operazioni con soggetti collegati e degli esiti delle proprie attività sulle operazioni con soggetti collegati sottoposte all'analisi e valutazione del Comitato stesso;
- veicola i flussi informativi di cui al paragrafo 16 della presente Policy agli Organi Aziendali.

Funzione Risk Management della Capogruppo⁷

- supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente alle Operazioni con Soggetti Collegati, nonché dei limiti prudenziali definiti per le Operazioni nei confronti di una Parte Correlata e dei relativi Soggetti Connessi;
- predisporre il piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, in particolare a seguito della comunicazione di nuove potenziali operazioni con soggetti collegati;

⁷ Tali attività sono effettuate anche per le Società IBL Real Estate e Moneytec che non hanno istituito una funzione di Risk Management.

- effettua, ove richiesto, valutazioni preventive dell'impatto delle operazioni sui limiti prudenziali e sul profilo di rischio del Gruppo;
- assicura il monitoraggio continuativo delle esposizioni verso Soggetti Collegati e verifica il rispetto dei limiti prudenziali per l'assunzione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, segnalando tempestivamente agli Organi aziendali competenti eventuali superamenti delle soglie o dei limiti prudenziali;
- elabora apposita reportistica nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo con l'indicazione delle attività di rischio in relazione ai limiti prudenziali individuali anche in coerenza con quanto previsto al paragrafo "Flussi Informativi" della presente Policy;
- valuta la corretta classificazione dell'operazione (ad es. minore o maggiore rilevanza) e verifica il rispetto dei limiti prudenziali previsti per le attività di rischio verso Soggetti Collegati;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

Unità Organizzativa della Capogruppo proponente l'operazione con Soggetto Collegato:

- è responsabile dell'individuazione dell'operazione, della verifica della sussistenza di un rapporto con un Soggetto Collegato e della classificazione dell'operazione;
- avvia e cura l'iter istruttorio dell'operazione;
- assicura la completezza, l'accuratezza e la tempestività dei flussi informativi verso le funzioni aziendali coinvolte nel processo nonché verso gli Organi aziendali competenti;
- assicura la corretta conservazione della documentazione relativa all'operazione e degli elementi istruttori a supporto delle decisioni assunte.

Servizio Legale della Capogruppo per il tramite dell'Ufficio Legale Procurement:

- assicura l'identificazione e il censimento dei soggetti collegati del Gruppo Bancario e tiene costantemente aggiornato l'elenco dei Soggetti Collegati del Gruppo Bancario;
- assicura l'aggiornamento degli Esponenti Bancari di cui all'art. 136 del TUB (ivi compresi i soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, legati agli Esponenti Bancari⁸ della Capogruppo IBL Banca e delle Banche del Gruppo, attraverso i quali possono essere concluse obbligazioni indirette) e degli Esponenti Aziendali del Gruppo e delle relative Parti

⁸ La nozione di obbligazione "indiretta" identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell'esponente) o giuridica — diverso dall'esponente bancario, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

Correlate ai fini dell'applicazione dell'art. 88 della Direttiva UE 2019/878 c.d. Direttiva CRD-V;

- comunica alle strutture competenti delle Banche e Società del Gruppo l'elenco aggiornato dei soggetti collegati del Gruppo Bancario, ove le stesse non abbiano accesso al sistema informativo della Capogruppo su cui è consultabile il Registro Soggetti Collegati, degli Esponenti Bancari⁹ di cui all'art. 136 del TUB e di cui all'art. 88¹⁰ della Direttiva CRD-V per il caricamento sui propri sistemi informatici;
- invia il Modulo Operazioni con Soggetti Collegati e la relativa eventuale documentazione al Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari della Capogruppo per le operazioni della Capogruppo e delle Società IBL Real Estate e IBL Servicing le quali esternalizzano la Funzione Legale alla Capogruppo che devono essere sottoposte al parere del Comitato Parti Correlate della Capogruppo, o, eventualmente del Collegio Sindacale. Il Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari provvede all'inoltro agli stessi della documentazione ricevuta. Per le operazioni con soggetti collegati da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione, invia il Modulo Operazioni con Soggetti Collegati al Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari, il quale ricevuto il Modulo e la relativa eventuale documentazione, provvede, all'inserimento di tali operazioni nella proposta di ordine del giorno della prima riunione consiliare utile;
- si interfaccia con la Funzione di Risk Management della Capogruppo e con le unità organizzative proponenti;
- elabora apposita reportistica nei confronti degli Organi Sociali della Capogruppo¹¹ in coerenza con quanto previsto al paragrafo "Flussi Informativi" della presente Policy;
- fornisce supporto, ove richiesto, alle unità organizzative proponenti in merito all'individuazione e alla classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati;
- effettua la verifica sulla corretta compilazione della documentazione ricevuta dall'Unità Organizzativa proponente l'operazione (i.e. che il Modulo OPC sia correttamente compilato e che le Note per il Consiglio di Amministrazione contengano i requisiti richiesti).

Direzione Amministrazione della Capogruppo:

- è responsabile della raccolta, verifica, riconciliazione dei dati ai fini delle segnalazioni di Vigilanza relative alle esposizioni verso Soggetti Collegati e della relativa trasmissione delle segnalazioni individuali della Capogruppo e consolidate delle attività di rischio verso Soggetti Collegati all'Autorità di Vigilanza con la periodicità e il livello di dettaglio previsti

⁹ Relativamente alle Banche del Gruppo.

¹⁰ Relativamente alle Banche del Gruppo.

¹¹ E delle Società IBL Real Estate e IBL Servicing che esternalizzano la Funzione Legale alla Capogruppo.

dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale, coordinandosi ove necessario con le strutture competenti (es. Funzione Risk Management).

Servizio Segreteria e Affari Societari della Capogruppo¹²:

- in caso di nuova nomina ovvero di assegnazione dell'incarico che comporta l'individuazione del soggetto come Parte Correlata per qualsiasi Società del Gruppo Bancario, il Servizio Segreteria e Affari Societari provvede a darne comunicazione all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo;
- comunica all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo gli aggiornamenti relativi ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Capogruppo e delle Banche e Società del Gruppo, unitamente alla rilevanza ai sensi dell'art. 53 del TUB;
- comunica all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo ovvero all'Unità Organizzativa internamente individuata della singola Banca/Società controllata del Gruppo eventuali modifiche degli assetti proprietari delle Società del Gruppo Bancario ed al perimetro delle Parti Correlate Parti Correlate, al fine di avviare le necessarie attività per l'aggiornamento del Registro Soggetti Collegati;
- assicura il coordinamento dei flussi informativi tra gli Organi aziendali, il Comitato Parti Correlate e gli Amministratori Indipendenti delle Banche e Società del Gruppo per le operazioni di competenza;
- effettua l'attività di segreteria del Comitato Parti Correlate;
- comunica all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo ovvero all'Unità Organizzativa competente della singola Banca/Società controllata del Gruppo l'esito della delibera dell'operazione e i pareri del Comitato Parti Correlate e degli Amministratori Indipendenti/Collegio Sindacale delle Banche e Società controllate.

Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali della Capogruppo:

- assicura la tempestiva comunicazione all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo delle informazioni relative all'individuazione, nomina, modifica e cessazione dei soggetti qualificati come "personale più rilevante" del Gruppo Bancario;
- comunica tempestivamente ogni variazione rilevante delle informazioni di competenza che possa incidere sul perimetro dei Soggetti Collegati.

Funzione di Conformità della Capogruppo:

¹² Le attività vengono svolte per la Capogruppo e per le Banche e Società del Gruppo Bancario.

- verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.
- valuta la conformità della presente Policy e delle relative disposizioni attuative alla normativa vigente;
- monitora la corretta applicazione della disciplina in materia di Operazioni con Soggetti Collegati e segnala agli Organi aziendali competenti eventuali criticità o anomalie riscontrate.

Funzione di Revisione interna della Capogruppo:

- verifica il rispetto della presente Policy e della normativa interna di attuazione nonché l'efficacia dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati in materia di Operazioni con Soggetti Collegati;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo Bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interessi;
- se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Altre Banche e Società del Gruppo Bancario IBL:

Le altre Banche e Società del Gruppo Bancario pongono in essere le seguenti attività:

-  recepiscono e approvano la Policy di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati. Se del caso, propongono alla Capogruppo, per il tramite del Servizio Governance di Gruppo, la necessità ovvero l'opportunità di procedere a una revisione della Policy di Gruppo;
-  elaborano, ove necessario, normativa interna di rango gerarchico inferiore purché conforme ai contenuti della presente Policy;
-  attribuiscono le competenze in materia di Soggetti Collegati in coerenza con le disposizioni di vigilanza e la presente Policy;
-  forniscono all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo le necessarie informazioni per il censimento nel Registro dei "Soggetti Collegati" al fine di determinare perimetro unico dei Soggetti Collegati del Gruppo IBL;
-  operano nel rispetto dei livelli di propensione al rischio del Gruppo Bancario stabiliti dalla Capogruppo ed assicurano che le attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati siano contenute entro i limiti definiti dalle disposizioni di vigilanza e disciplinati nella presente Policy;
-  richiedono al consiglio di Amministrazione della Capogruppo un parere preventivo sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza;

- richiedono al Comitato Parti Correlate un parere preventivo e motivato per le operazioni di maggiore e minore rilevanza;
- forniscono alla Capogruppo i dati necessari alla predisposizione delle segnalazioni di vigilanza consolidate conformemente alla normativa vigente;
- assicurano la tempestiva trasmissione alla Capogruppo delle informazioni e della documentazione necessarie per l'applicazione della presente Policy e per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e reporting di Gruppo.

Le altre Banche e Società del Gruppo Bancario IBL pongono in essere le predette attività per il tramite degli Organi e delle Funzioni di seguito specificati.

Le Banche e Società del Gruppo Bancario, in fase di recepimento della presente Policy di Gruppo provvederanno, ove necessario, a mappare e declinare ulteriormente i ruoli menzionati nella presente Policy sulle loro funzioni aziendali, assicurando la coerenza con le disposizioni di vigilanza e con il modello organizzativo di Gruppo.

Consiglio di Amministrazione delle altre Banche e Società del Gruppo

- approva il recepimento della presente Policy in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interessi nei confronti di Soggetti Collegati;
- assicura che vengano allocati in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei Soggetti Collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni;
- approva il recepimento dei limiti prudenziali per l'assunzione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati definiti dalla Capogruppo;
- assicura il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio;
- in qualità di Organo con funzione di Supervisione Strategica, delibera le operazioni di competenza rientranti nel perimetro di maggiore rilevanza¹³, minore rilevanza e quelle rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB;
- assicura l'adeguatezza degli assetti organizzativi e dei presidi adottati dalla Società in materia di Operazioni con Soggetti Collegati e l'attuazione delle direttive impartite dalla Capogruppo;
- assicura la predisposizione e il mantenimento di un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso Soggetti Collegati.

Assemblea dei Soci delle altre Banche e Società del Gruppo

¹³ In tal caso è prevista anche la delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo IBL Banca.

- autorizza le operazioni con Parti Correlate di propria competenza previste dalla legge o dallo Statuto.

Amministratore Delegato delle altre Banche e Società del Gruppo

- è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nella presente Policy e dal Consiglio di Amministrazione della singola Società;
- stabilisce le responsabilità delle strutture aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti;
- assicura l'attuazione e il rispetto dei limiti prudenziali per le attività di rischio verso Soggetti Collegati definiti dalla Capogruppo ed il relativo recepimento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
- assicura la corretta attuazione della presente Policy nell'ambito della Società e l'adeguatezza dei processi operativi relativi alle Operazioni con Soggetti Collegati;
- assicura la tempestiva trasmissione alla Capogruppo delle informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività di rischio e delle Operazioni con Soggetti Collegati;
- adotta gli interventi correttivi necessari in caso di anomalie o carenze rilevate dalle Funzioni di Controllo o dalla Capogruppo.

Collegio Sindacale delle altre Banche e Società del Gruppo

- ha la responsabilità generale di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni;
- in qualità di Organo con funzione di Controllo, rilascia, per le operazioni di maggiore rilevanza, un analitico e motivato parere sull'effettivo interesse della società di competenza al compimento dell'operazione delle altre Banche e Società del Gruppo nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti. Per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, inoltre, è richiesto il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale;
- per le Società non bancarie del Gruppo IBL Banca che non hanno previsto l'istituzione dell'Amministratore Indipendente, l'intervento di quest'ultimo nella fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati è previsto in capo al Collegio Sindacale della singola Società;
- vigila nel continuo sull'applicazione della presente Policy;
- riceve e valuta i flussi informativi periodici relativi alle Operazioni con Soggetti Collegati e segnala agli Organi aziendali competenti eventuali anomalie o criticità riscontrate.

Amministratori Indipendenti delle altre Banche e Società del Gruppo¹⁴

- svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione del rischio verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali;
- sono coinvolti nella fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati non rientranti nelle esenzioni previste dalla presente Policy, e sono chiamati ad esprimersi con parere motivato sulla convenienza e correttezza sostanziale dell'operazione. In particolare, esprimono un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze delle pattuizioni previste ai soggetti competenti a deliberare. In caso di operazioni di maggiore rilevanza, gli Amministratori indipendenti sono coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- si interfaccia con il Comitato Parti Correlate e può essere chiamato a partecipare alle riunioni per le operazioni di minore e maggiore rilevanza delle Società controllate;
- trasmettono i flussi informativi di cui al paragrafo 16 della presente Policy agli Organi aziendali.

Funzione Risk Management delle altre Banche e Società del Gruppo

- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, in particolare a seguito della comunicazione di nuove potenziali operazioni, monitorando il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali, collaborando con la Funzione di Risk Management della Capogruppo per quanto riguarda i limiti consolidati;
- supporta il Consiglio di Amministrazione della Società nell'attuazione e nel monitoraggio del livello di propensione al rischio e dei limiti prudenziali definiti dalla Capogruppo per le attività di rischio verso Soggetti Collegati;
- elabora apposita reportistica nei confronti del Consiglio di Amministrazione con l'indicazione delle attività di rischio in relazione ai limiti prudenziali individuali anche in coerenza con quanto previsto al paragrafo "Flussi Informativi" della presente Policy;

¹⁴ Nel caso in cui nelle Banche e Società sia presente più di un Amministratore Indipendente, l'esercizio delle responsabilità è congiunto.

- collabora con la Funzione di Risk Management della Capogruppo per il monitoraggio delle attività di rischio verso Soggetti Collegati, la predisposizione di eventuali piani di rientro e la gestione dei limiti prudenziali individuali e consolidati;
- valuta la corretta classificazione dell'operazione (ad es. minore o maggiore rilevanza) e verificare il rispetto dei limiti prudenziali previsti per le attività di rischio verso Soggetti Collegati;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- monitora nel continuo l'andamento delle esposizioni verso Soggetti Collegati e segnala tempestivamente agli Organi aziendali competenti e alla Funzione Risk Management della Capogruppo eventuali superamenti dei limiti prudenziali o situazioni di attenzione.

 Unità Organizzativa delle altre Banche e Società del Gruppo proponente l'operazione con Soggetto Collegato:

- è responsabile dell'individuazione dell'operazione, della verifica della sussistenza di un rapporto con un Soggetto Collegato e della classificazione dell'operazione;
- avvia e cura l'iter istruttorio dell'operazione;
- assicura la completezza, l'accuratezza e la tempestività dei flussi informativi verso le funzioni aziendali coinvolte nel processo nonché verso gli Organi aziendali competenti;
- assicura la corretta conservazione della documentazione relativa all'operazione e degli elementi istruttori a supporto delle decisioni assunte.

 Unità Organizzativa delle altre Banche e Società del Gruppo¹⁵ (viene individuata internamente una unità organizzativa/referente che si occupa della gestione delle attività di seguito riportate inerenti alle operazioni con soggetti collegati):

- assicura il recepimento e l'aggiornamento nei sistemi aziendali dell'elenco e delle informazioni relative ai Soggetti Collegati del Gruppo IBL comunicate dall'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo;
- assicura il recepimento e l'aggiornamento dell'elenco e delle informazioni relative agli Esponenti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB e dell'art. 88 CRD V comunicate dall'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo;
- si interfaccia con il Servizio Segreteria e Affari Societari per l'inoltro della documentazione agli Amministratori Indipendenti della singola Banca/Società del Gruppo Bancario e agli Organi aziendali e al Comitato Parti Correlate della Capogruppo, con la Funzione di Risk

¹⁵ Per le Società del Gruppo IBL Real Estate e IBL Servicing le quali esternalizzano la Funzione Legale alla Capogruppo tale attività viene svolta dall'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo.

Management della singola Banca/Società del Gruppo e con le unità organizzative proponenti le operazioni con Soggetti Collegati della singola Banca/Società del Gruppo Bancario;

- elabora apposita reportistica nei confronti degli Organi Sociali della singola Banca/Società del Gruppo Bancario in coerenza con quanto previsto al paragrafo “Flussi Informativi” della presente Policy;
- fornisce supporto, ove richiesto, alle unità organizzative proponenti in merito all'individuazione e alla classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati;
- presidia il corretto svolgimento dell'iter procedurale delle Operazioni con Soggetti Collegati, assicurando la raccolta della documentazione necessaria e il rispetto dei passaggi autorizzativi previsti dalla presente Policy.

U.O. responsabile delle Segnalazioni di Vigilanza delle altre Banche e Società del Gruppo:

- è responsabile della raccolta, verifica, riconciliazione dei dati ai fini delle segnalazioni di Vigilanza relative alle esposizioni verso Soggetti Collegati e della relativa trasmissione delle segnalazioni individuali delle attività di rischio verso Soggetti Collegati all'Autorità di Vigilanza con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale;
- assicura la tempestiva trasmissione alla Capogruppo dei dati e delle informazioni necessari alla predisposizione delle segnalazioni di vigilanza consolidate in materia di soggetti collegati.

Funzione Risorse Umane (per le Società che non esternalizzano le attività alla Capogruppo):

- assicura la tempestiva comunicazione all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo delle informazioni relative all'individuazione, nomina, modifica e cessazione dei soggetti qualificati come “personale più rilevante” del Gruppo Bancario;
- comunica tempestivamente ogni variazione rilevante delle informazioni di competenza che possa incidere sul perimetro dei Soggetti Collegati.

Funzione di Conformità delle altre Banche e Società del Gruppo:

- verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.
- monitora la corretta applicazione della presente Policy e della normativa interna di recepimento adottata dalla Società;

- segnala agli Organi aziendali competenti eventuali anomalie, carenze procedurali o profili di non conformità rilevati nell'ambito dell'operatività verso Soggetti Collegati.

Funzione Internal Audit delle altre Banche e Società del Gruppo Bancario:

- verifica il rispetto della presente Policy, della normativa interna di recepimento e l'efficacia dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati in materia di Operazioni con Soggetti Collegati;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi aziendali competenti, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca o della Società ai rischi derivanti da operazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interessi;
- se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

3. Definizione perimetro “Soggetti Collegati”: “Parti Correlate” e “Soggetti Connessi”

Nell'ambito dei soggetti collegati che potenzialmente possono presentare rilievi di collegamento o di conflitto di interesse con la Banche e/o Società appartenenti al Gruppo Bancario si identificano due macro categorie:

-  le Parti Correlate: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con le Banche o Società del Gruppo Bancario;
-  i soggetti connessi (di seguito, “Soggetti Connessi”).

All'interno del Gruppo Bancario vengono individuate come “Parti Correlate”:

-  i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le Banche o Società del Gruppo Bancario (di seguito “Esponenti Aziendali”). Rientrano in tale perimetro:
 - l'Amministratore Delegato di IBL Banca, delle altre Banche e Società appartenenti al Gruppo Bancario;
 - il Direttore Generale (ove presente) e i Vice Direttori Generali della Capogruppo e delle altre Banche e Società appartenenti al Gruppo Bancario;
 - i membri del Consiglio di Amministrazione di IBL Banca, delle altre Banche e Società appartenenti al Gruppo Bancario;
 - i membri del Collegio Sindacale, ivi compresi i sindaci supplenti, di IBL Banca, delle altre Banche e Società appartenenti al Gruppo Bancario;
-  il partecipante della Capogruppo e/o di una Banca/Società appartenente al Gruppo Bancario;
-  il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche

sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

-  una Società o un'impresa anche costituita in forma non societaria sulle quali la Capogruppo o una Banca/ Società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Si precisa che la ricostruzione della catena partecipativa viene effettuata, di norma, fino all'individuazione del soggetto controllante ultimo, persona fisica o, ove non individuabile, entità giuridica apicale. Ai fini operativi, la mappatura è normalmente sviluppata almeno fino al secondo livello di partecipazione indiretta; essa è estesa oltre tale livello qualora necessario per individuare il controllante ultimo o per accertare l'esistenza di collegamenti economici/finanziari o di controllo rilevanti.

Vengono identificati come "Soggetti Connessi":

-  le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
-  i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai bullet 2) e 3) del precedente elenco (i.e. "il partecipante della Capogruppo e/o di una Banca/Società appartenente al Gruppo Bancario" e "il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri") ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
-  gli stretti familiari¹⁶ di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi.

Il Gruppo IBL censisce anche gli affini¹⁷ fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza (Cfr. Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte III, Capitolo 11, Sezione V, paragrafo 2).

Infine, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, è compreso in tale perimetro il "personale più rilevante" così come identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio di una banca (Cfr. Regolamento delegato della Commissione europea emanato in attuazione dell'articolo 94, paragrafo 2 CRD IV e Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 6.). Le operazioni aventi come controparti il "personale più rilevante" devono essere assoggettati ai presidi deliberativi previsti per le operazioni con Soggetti Collegati.

La Capogruppo determina il perimetro di Soggetti Collegati unico per il Gruppo Bancario secondo le modalità di seguito riportate e alimenta il Registro Soggetti Collegati.

¹⁶ Parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo. I figli minori delle parti correlate, ancorché inclusi in alcuni casi nelle autodichiarazioni, non sono inseriti nell'elenco dei soggetti connessi.

¹⁷ I soggetti legati da un vincolo di affinità, fino al secondo grado, ai sensi dell'art. 78 del Codice civile, ossia: il genitore del coniuge, il coniuge dei figli (genero/nuora), i nonni del coniuge, i fratelli e le sorelle del coniuge, il coniuge dei fratelli e delle sorelle.

Il Registro dei Soggetti Collegati è univoco a livello di Gruppo Bancario, pertanto, la Capogruppo è in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso Soggetti Collegati. La Capogruppo adotta idonee soluzioni e sistemi informativi a supporto delle attività previste nella presente Policy idonei a censire i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti e a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni.

L'individuazione, il censimento e l'aggiornamento del perimetro dei Soggetti Collegati sono di competenza dell'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per la Capogruppo e per le Banche e Società del Gruppo, anche sulla base delle informazioni fornite dal Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari e dalla Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali della Capogruppo ovvero dalla Funzione Risorse Umane per le Società che non esternalizzano tale funzione alla Capogruppo, per il tramite dei Moduli allegati alla presente Policy come di seguito indicato.

L'Allegato 4 alla presente Policy, da compilare a cura del Servizio Segreteria e Affari Societari e da fornire all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo in caso di aggiornamenti ovvero su richiesta dell'Ufficio Legale Procurement ove lo ritenga necessario, dovrà contenere l'elenco:

-  degli Esponenti Aziendali, unitamente alla rilevanza ai sensi dell'art. 53 del TUB, della Capogruppo IBL Banca e delle Banche e Società del Gruppo Bancario;
-  dei partecipanti della Capogruppo e/o di una Società appartenente al Gruppo Bancario;
-  del soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
-  delle società, o imprese anche costituite in forma non societaria, sulle quali la Capogruppo o una Società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Il Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari fornisce all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo gli aggiornamenti inerenti il perimetro delle Parti Correlate¹⁸ del Gruppo IBL in caso di nuova nomina ovvero di assegnazione dell'incarico che comporta l'individuazione del soggetto come Parte Correlata o in considerazione di eventuali operazioni di fusione o scissione, ingresso o uscita di società dal Gruppo Bancario, cancellazione dall'Albo degli Intermediari finanziari o determinazioni della Capogruppo, modifiche assetti proprietari, modifiche esponenti aziendali, ecc.

18

- gli esponenti aziendali;
- il partecipante;
- il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

La Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali della Capogruppo ovvero la Funzione Risorse Umane per le Società che non esternalizzano tale funzione alla Capogruppo fornisce, invece, all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo qualora lo richieda ogni qualvolta ove lo ritenga necessario ovvero in caso di aggiornamenti, l'elenco del "personale più rilevante" delle Banche e Società del Gruppo Bancario, attraverso il modello allegato (Allegato 5 alla presente Policy), per il censimento e il continuo aggiornamento nel Registro dei "Soggetti Collegati" (es. dimissioni).

Pertanto, in caso di nuova nomina ovvero di assegnazione dell'incarico, il Servizio Segreteria e Affari Societari e la Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali della Capogruppo ovvero la Funzione Risorse Umane per le Società che non esternalizzano tale funzione alla Capogruppo provvedono a darne comunicazione all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo¹⁹.

Le Parti Correlate sono tenute a cooperare con la Banca e le Società del Gruppo con cui intrattengono rapporti, al fine di garantire il censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti Connessi.

Al fine di mantenere costantemente aggiornato il registro, l'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo trasmette con cadenza almeno annuale alle Parti Correlate e al "personale più rilevante" censiti nell'elenco dei Soggetti Collegati del Gruppo Bancario, il "Modulo Dichiarazione dei Soggetti Collegati" (Allegato 1 alla presente Policy) affinché gli stessi provvedano a compilarlo in tutte le sue parti e a restituirlo al Servizio debitamente compilato e sottoscritto.

Anche in caso di nuova nomina ovvero di assegnazione dell'incarico che comporta l'individuazione del soggetto come Parte Correlata, l'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo, su comunicazione del Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari e/o della Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali della Capogruppo ovvero della Funzione Risorse Umane per le Società che non esternalizzano tale funzione alla Capogruppo, trasmette alle Parti Correlate il "Modulo Dichiarazione dei Soggetti Collegati" (Allegato 1 alla presente Policy) affinché gli stessi provvedano a compilarlo in tutte le sue parti e a restituirlo al Servizio debitamente compilato e sottoscritto.

Nell'ambito di tale Modulo sono presenti anche le sezioni per l'identificazione del perimetro degli Esponenti Bancari di cui all'art. 136 del TUB e dei soggetti persone fisiche e/o giuridiche legati agli Esponenti Bancari della Capogruppo IBL Banca e delle Banche del Gruppo nonché del perimetro di cui all'Art. 88 Direttiva CRD-V.

Inoltre, le Parti Correlate sono responsabili della tempestiva comunicazione di eventuali variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato. È dovere delle Parti Correlate delle Banche e Società del Gruppo Bancario altresì comunicare immediatamente all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo le circostanze sopravvenute, di cui siano a conoscenza, che possano comportare integrazioni o modifiche del

¹⁹ Le suddette strutture provvedono a fornire all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle suddette attività, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Nome, Cognome, Carica, Codice Fiscale, indirizzo mail, regione sociale, ecc..

perimetro dei Soggetti Collegati, ovvero variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite o censite dalla Banca.

In particolare, le Parti Correlate hanno l'obbligo e si impegnano, anche in relazione alle posizioni concernenti i soggetti alle medesime connessi, a comunicare tempestivamente all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo le variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite.

Ricevute le Dichiarazioni debitamente compilate e firmate, l'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo verifica esclusivamente la completezza dei dati inseriti all'interno del "Modulo Dichiarazione dei Soggetti Collegati" (Allegato 1 alla presente Policy) e procede al censimento delle informazioni nella procedura informatica preposta alla gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati e a comunicare, ove le stesse non abbiano accesso al sistema informativo della Capogruppo su cui è consultabile il Registro Soggetti Collegati, l'elenco alle Banche e Società del Gruppo Bancario.

Le strutture competenti delle Banche del Gruppo, ove queste ultime non abbiano accesso al sistema informativo della capogruppo su cui è consultabile il Registro Soggetti Collegati, provvedono a caricare e ad aggiornare sui propri sistemi informativi l'elenco dei soggetti collegati del Gruppo Bancario ricevuto tramite mail dall'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo.

Anche le Società del Gruppo diverse dalle Banche provvedono a considerare nelle operazioni da effettuate l'elenco dei soggetti collegati del Gruppo Bancario, ricevuto tramite mail dall'Ufficio Legale Procurement ove tali società non abbiano accesso al sistema informativo della Capogruppo su cui è consultabile il Registro Soggetti Collegati, al fine di porre in essere i presidi disciplinati nella Policy in oggetto.

4. Operazioni con Soggetti Collegati

4.1. Identificazione delle "Operazioni con Soggetti Collegati"

Ai sensi del presente documento sono considerate "Operazioni con Soggetti Collegati" tutte quelle transazioni poste in essere dalle Società del Gruppo Bancario con i soggetti di cui al paragrafo precedente che comportano un'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Sono incluse nel perimetro di operazioni con Soggetti Collegati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-  le operazioni di fusione, scissione, acquisto o cessioni di partecipazioni o di rami di azienda, la sottoscrizione di aumenti di capitale ove realizzate con componenti del perimetro;
-  la concessione di finanziamenti, incluso il rilascio di garanzie;
-  le operazioni di raccolta di risparmio (es. time deposit, apertura di conti correnti, etc.) concluse a condizioni non equivalenti a quelle di mercato o standard²⁰;

²⁰ Rientrano tra le condizioni ordinarie, equivalenti a quelle di mercato, le deroghe alle condizioni abitualmente applicate dalle Banche del Gruppo a soggetti non collegati come ad esempio la clientela ordinaria o i dipendenti (se le medesime condizioni vengono applicate alle Parti Correlate rientrano tra le condizioni concluse a condizioni equivalenti). Rientrano in tale categoria anche le condizioni che si possono concedere secondo le deroghe previste dai poteri delegati.

-  la negoziazione di strumenti finanziari di proprietà o emessi da Banche del Gruppo;
-  l'acquisto di beni e servizi²¹, ivi incluse le consulenze;
-  l'acquisizione/ cessione di partecipazioni e operazioni su immobili (compravendita, locazione passiva/attiva) e altri asset (valori mobiliari, crediti, etc.); le erogazioni di omaggi e liberalità;
-  gli accordi per la distribuzione di prodotti finanziari/assicurativi.

Al contempo, sono escluse dal perimetro di Operazioni con Soggetti Collegati:

-  le operazioni effettuate tra componenti del Gruppo Bancario, fin quando intercorra tra esse un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
-  i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle Disposizioni di Vigilanza in materia di sistemi di remunerazione ed incentivazione alle banche;
-  le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
-  le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario.
-  .

Tali operazioni vengono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione della Policy.

Le Banche e le Società del Gruppo Bancario, nel rispetto di quanto previsto nella presente Policy e con riferimento alla propria specifica operatività, possono individuare, previo coinvolgimento della Capogruppo, ulteriori settori di attività e tipologie di rapporti in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse.

4.2 Classificazione delle "Operazioni con Soggetti Collegati"

Le Operazioni con soggetti collegati si distinguono, sulla base della rilevanza, in:

-  Operazioni di Maggiore Rilevanza;
-  Operazioni di Minore Rilevanza;
-  Operazioni riconducibili a casi di esenzione e deroghe.

4.2.1 Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza

Si riporta di seguito la distinzione tra Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza. Nello specifico:

-  Operazioni di Maggiore Rilevanza: sono le Operazioni con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri consolidati del Gruppo Bancario è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo l'"Indice di rilevanza del controvalore" di cui all'Allegato B della Circolare 285/2013, ossia il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale

²¹ In tal caso rileva l'importo relativo all'accordo iniziale con il fornitore e non le singole movimentazioni contabili.

consolidato pubblicato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione:

- per le componenti in contanti, è l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, è il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, è l'importo massimo erogabile.

Si precisa che per le operazioni di raccolta, invece, non viene considerato il controvalore dell'operazione ma le condizioni applicate.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore della stessa è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo²².

Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, è calcolata secondo l'Indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di Gruppo²³ secondo il più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato²⁴.

Rientrano tra le Operazioni di maggiore rilevanza anche tutte le operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso del medesimo esercizio con lo stesso Soggetto Collegato le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

 Operazioni di Minore Rilevanza: sono le Operazioni, diverse dalle Operazioni di importo esiguo (ovvero di controvalore non eccedente 250.000 Euro), in cui gli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risultino minori o uguali alla soglia del 5% dei Fondi Propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato di IBL Banca.

Spetta alla Funzione Risk Management valutare la corretta classificazione dell'operazione (ad es. minore o maggiore rilevanza) e verificare il rispetto dei limiti prudenziali previsti per le attività di rischio verso Soggetti Collegati di cui al paragrafo 5 della presente Policy.

²² Nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

²³ Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".

²⁴ Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

4.2.2 Operazioni riconducibili a casi di esenzione e deroghe

In coerenza con le disposizioni di vigilanza, il Gruppo Bancario ha definito alcune ipotesi per le quali è prevista l'esenzione o la deroga in tutto o in parte alle procedure istruttorie e deliberative previste dalla presente Policy. Per le seguenti operazioni si applicano gli iter previsti al paragrafo 8 della presente Policy, nonché i limiti alle attività di rischio di cui al successivo paragrafo 5. In particolare, tali operazioni comprendono:

-  Operazioni di importo esiguo, ovvero di controvalore²⁵ non eccedente Euro 250.000²⁶ per singola operazione. Per le modalità con cui definire il controvalore si rimanda a quanto disciplinato al paragrafo 4.2.1. Al paragrafo 8.1 sono riportati i dettagli inerenti alla gestione delle operazioni di importo esiguo;
-  Operazioni ordinarie, ovvero operazioni di minore rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività delle banche e/o società controllate e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Rientrano tra le condizioni ordinarie anche le deroghe alle condizioni applicate dalle Banche del Gruppo Bancario a soggetti non collegati come ad esempio la clientela ordinaria o i dipendenti (se le medesime condizioni vengono applicate alle Parti Correlate rientrano tra le condizioni concluse a condizioni equivalenti). Rientrano in tale categoria anche le condizioni che si possono concedere secondo le deroghe previste dai poteri delegati. Al paragrafo 8.2 sono riportati i dettagli inerenti alla gestione delle operazioni ordinarie;
-  Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole relativamente alle fattispecie di cui al paragrafo 8.4 della presente Policy.

Compete alla singola unità organizzativa proponente verificare se la controparte o la tipologia di operazione rientri nel suddetto perimetro, con il supporto delle strutture organizzative disciplinate al paragrafo "Ruoli e Responsabilità" della presente Policy.

5. Limiti alle attività di rischio

Le Disposizioni di Vigilanza fissano dei limiti alle attività di rischio, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte

²⁵ Si tratta dell'importo imponibile, senza IVA e oneri.

²⁶ Per le banche appartenenti a Gruppi, la normativa prevede la soglia di euro 250.000 se l'ammontare di fondi propri, a livello consolidato, è inferiore a 500 mln/euro; altrimenti la soglia identifica come il minore tra 1 mln/euro e lo 0,05% dei fondi propri.

dai fondi propri. Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR²⁷, come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza²⁸.

Ai fini del calcolo del rischio, i limiti prudenziali rilevano a valere sulle attività di rischio ponderate secondo i fattori e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina prudenziale sulla concentrazione dei rischi. Nell'ambito del livello di propensione al rischio di Gruppo connesso all'operatività verso Soggetti Collegati, definito dalla Capogruppo in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche del Gruppo²⁹, le Banche/Società appartenenti al Gruppo Bancario sono tenute a rispettare i limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati nel rispetto dei limiti prudenziali così come definiti dalle disposizioni di vigilanza e riportati nella tabella che segue.

Tab. 1 – Limiti prudenziali alle attività di rischio verso gruppi di Soggetti Collegati (a livello individuale e consolidato)

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale³⁰	20%			

Nel caso in cui tra la Capogruppo o il Gruppo Bancario e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

²⁷ Le esposizioni non comprendono:

- a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;
- b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei titoli, a seconda della data più prossima;
- c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;
- d) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi;

²⁸ Cfr. Circ. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11, Sez. II, Par. 2.

²⁹ Tale propensione al rischio, definita come una percentuale dei Fondi Propri di Gruppo, rappresenta la misura massima della totalità delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati.

³⁰ Nel rispetto dei limiti consolidati, una Banca appartenente al Gruppo Bancario può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati, indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata, entro il limite del 20% dei fondi propri individuali (limite di concentrazione dei rischi).

Sono escluse dal calcolo dei limiti sopra descritti le attività di rischio connesse alle operazioni poste in essere tra le Società appartenenti al Gruppo Bancario nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la Capogruppo o una Società del Gruppo Bancario hanno un investimento significativo, se la Capogruppo (o il Gruppo Bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio deve essere assicurato in via continuativa sia a livello individuale per le Banche del Gruppo sia a livello consolidato.

Il Gruppo Bancario verifica prima della delibera il rispetto dei limiti di rischio imposti dalla Vigilanza per le operazioni con soggetti collegati.

La Capogruppo e le Banche e Società del Gruppo Bancario adottano coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio al fine di attuare le attività di monitoraggio e verificare la corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti ed i limiti stabiliti sia verso singoli gruppi di Soggetti Collegati, sia rispetto al livello complessivo di propensione al rischio.

In particolare, il Servizio Risk Management di Capogruppo e le Funzioni di Risk Management delle Banche e Società del Gruppo Bancario, monitorano, attraverso la reportistica periodica, l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio in relazione ai limiti sanciti dalla Capogruppo. Il Servizio Risk Management della Capogruppo e le Funzioni di Risk Management delle Banche e Società del Gruppo valutano i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, a integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Qualora, uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, il Servizio Risk Management della Capogruppo predispone, con il supporto ove necessario, delle Funzioni Risk Management delle Banche del Gruppo, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro. Il piano di rientro deve essere approvato dall'Organo con funzione di Supervisione Strategica della Capogruppo, sentito il Comitato Rischi, su proposta dell'Organo con funzione di Gestione, sentito l'Organo con funzione di Controllo della Capogruppo, ed è trasmesso alla Banca d'Italia dalla Capogruppo entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una Società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

6. Gestione Delle Operazioni Con Soggetti Collegati

Il presente capitolo disciplina le procedure dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati per non compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni assunte.

Il processo di gestione dell'Operazione con controparti rientranti nel perimetro dei "Soggetti Collegati" ha inizio nel momento in cui l'Unità Organizzativa proponente dell'operazione avvia le trattative, segue la fase istruttoria, e si conclude con la delibera dell'Operazione che può avvenire secondo modalità differenti sulla base della tipologia dell'Operazione stessa.

La gestione delle operazioni con soggetti collegati si compone delle seguenti fasi:

-  Fase istruttoria (pre-deliberativa) che include gli adempimenti preliminari connessi all'identificazione della tipologia di operazione, alla verifica dei limiti all'assunzione di attività a rischio e valutazioni di merito di competenza delle strutture organizzative coinvolte;
-  Fase deliberativa, durante la quale l'operazione in oggetto viene autorizzata/deliberata dai soggetti autorizzati.

Alla sezione E della presente Policy è riportata una rappresentazione riepilogativa dell'iter istruttorio e deliberativo da seguire per le Operazioni con i Soggetti Collegati.

6.1 Fase istruttoria (pre-deliberativa)

L'Unità Organizzativa proponente l'operazione verifica se la controparte rientra nel perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo Bancario censiti e verifica se l'operazione rientri nel perimetro delle operazioni con soggetti collegati previsti dalla normativa, nonché dalla presente Policy (cfr. par. 4.1).

In caso negativo, ossia se la controparte non rientra nel perimetro dei Soggetti Collegati, procede con l'iter istruttorio deliberativo normalmente previsto per la fattispecie dell'operazione.

In caso affermativo, l'Unità Organizzativa proponente invia, tramite l'apposito Modulo Operazioni con Soggetti Collegati (Allegato 2 alla presente Policy), le informazioni preventive sull'Operazione in oggetto alla Funzione Risk Management della singola Banca/Società del Gruppo per l'eventuale individuazione della maggiore o minore rilevanza della stessa e per la verifica del rispetto dei limiti all'assunzione delle attività di rischio nei confronti di una parte correlata e relativi soggetti connessi.

La Funzione di Risk Management della singola Banca/Società del Gruppo Bancario verifica (Cfr. paragrafo 5 "Limiti alle attività di rischio"), in presenza di Operazioni che comportino l'assunzione di attività di rischio, il rispetto dei limiti prudenziali stabiliti a valere sul singolo gruppo di Soggetti Collegati e del livello di propensione al rischio definito cumulando l'operazione che si intende porre in essere con il totale delle attività di rischio in essere verso la totalità dei Soggetti Collegati a livello di Gruppo.

In caso di operazioni poste in essere dalle Banche e Società controllate del Gruppo, sia nei confronti di soggetti terzi che tra di esse (allorquando non intercorra in quest'ultimo caso un rapporto di controllo

totalitario, anche congiunto), ai fini della verifica del rispetto dei limiti all'assunzione delle attività di rischio a livello di Gruppo, la Funzione di Risk Management provvede a interfacciarsi con il Servizio Risk Management della Capogruppo per la verifica del rispetto dei limiti consolidati.

Nel caso in cui il controvalore nominale dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere nei confronti del medesimo gruppo di Soggetti Collegati a livello di Gruppo, comporti il mancato rispetto dei limiti prudenziali e/o del livello di propensione al rischio, la Funzione di Risk Management lo comunica alla struttura proponente la quale deve esimersi dall'esecuzione dell'Operazione.

Nel caso in cui l'operazione, invece, rientri all'interno dei limiti prudenziali previsti, il Servizio Risk Management della Capogruppo/Funzione Risk Management per le Banche/Società Controllate trasmette, per il tramite del Modulo Operazioni Soggetti Collegati, l'esito delle analisi svolte ed eventuali annotazioni:

-  all'Unità Organizzativa proponente, nonché
-  all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per le operazioni della Capogruppo³¹ o alla corrispondente struttura organizzativa delle altre Banche/Società del Gruppo³² per le operazioni a queste riferite.

In caso di operazioni di maggiore o minore rilevanza, a valle delle attività sopra riportate, deve essere predisposta, a cura dell'Unità Organizzativa proponente, una completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera e su tutte le caratteristiche della stessa (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.), da trasmettere, con congruo anticipo rispetto alla seduta del Consiglio di Amministrazione, all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per le operazioni della Capogruppo IBL Banca ovvero alla corrispondente struttura organizzativa delle altre Banche/Società per le opportune attività di verifica di seguito riportate, al fine di poterle mettere a disposizione del Comitato Parti Correlate e agli Amministratori Indipendenti delle Società controllate come di seguito disciplinato.

L'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per le operazioni della Capogruppo IBL Banca ovvero la corrispondente struttura organizzativa delle altre Banche/Società del Gruppo per le operazioni delle Banche/Società stesse, provvedono alla verifica della corretta compilazione della suddetta documentazione ricevuta dall'Unità Organizzativa proponente l'operazione (*i.e.* che il Modulo Operazioni con Soggetti Collegati sia correttamente compilato e che le informative per Comitato Parti Correlate e per gli Amministratori Indipendenti contengano i requisiti richiesti, ovvero controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.). Nel caso emerga la non corretta compilazione ovvero che non siano presenti tutti i requisiti richiesti, viene richiesto all'Unità Organizzativa Proponente di effettuare le opportune integrazioni.

A seguito dell'esito positivo di tali suddette verifiche, l'Unità Organizzativa proponente, contestualmente alla richiesta di inserimento dell'operazione all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, trasmette

³¹ E delle Società IBL Real Estate e IBL Servicing che esternalizzano la Funzione Legale alla Capogruppo.

³² Come definita nel paragrafo 2 del capitolo C della presente Policy.

al Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari, informando l'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per le operazioni della Capogruppo IBL Banca³³ ovvero la corrispondente struttura organizzativa delle altre Banche/Società del Gruppo per le operazioni delle Banche/Società stesse nonché le eventuali ulteriori strutture aziendali interessate, il Modulo Operazioni con Soggetti Collegati unitamente all'adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, da veicolare:

-  al Comitato Parti Correlate della Capogruppo per le operazioni della Capogruppo;
-  agli Amministratori Indipendenti delle Società controllate³⁴ per le operazioni delle singole entità. Si precisa che i Moduli Operazioni con Soggetti Collegati inerenti le operazioni di maggiore e minore rilevanza delle Società controllate del Gruppo devono essere veicolate anche al Comitato Parti Correlate;

affinché provvedano ad esprimere il proprio parere, di cui nel dettaglio al successivo paragrafo.

Solo in caso di operazioni di maggiore rilevanza, i componenti del Comitato Parti Correlate della Capogruppo e gli Amministratori Indipendenti delle società controllate per le relative operazioni³⁵ sono coinvolti tempestivamente anche nella fase delle trattative attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni. Al Comitato Parti Correlate e agli Amministratori Indipendenti delle Società controllate è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca/Società del Gruppo, da uno o più esperti di propria scelta.

Il Comitato Parti Correlate e gli Amministratori Indipendenti delle Società controllate:

-  hanno la facoltà di formulare osservazioni in favore dell'Unità Organizzativa proponente sulla documentazione ricevuta e richiedere modifiche/integrazioni sulla stessa;
-  rappresentano eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare.

Si precisa che in caso di mancato rispetto delle suddette tempistiche e di quelle previste per l'invio della documentazione al Comitato Parti Correlate e gli Amministratori Indipendenti delle Società controllate salvo casi eccezionali, l'operazione non verrà inserita tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione. In tal caso la struttura proponente provvederà a riproporre il punto per la seduta successiva del Consiglio di Amministrazione.

6.2 Fase deliberativa operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza

Fatte salve le semplificazioni procedurali previste per le Operazioni rientranti nei casi di esenzioni e deroghe per le quali si rimanda ai paragrafi successivi per i dettagli (Cfr. paragrafo 8 della presente Policy), il processo deliberativo delle operazioni con Soggetti Collegati di maggiore e minore rilevanza poste in

³³ E delle Società IBL Real Estate e IBL Servicing che esternalizzano la Funzione Legale alla Capogruppo.

³⁴ L'intervento degli Amministratori Indipendenti per le Società non bancarie del Gruppo Bancario, che non hanno previsto l'istituzione di tale ruolo, è previsto in capo al Collegio Sindacale della singola Società come previsto nell'apposito paragrafo della presente Policy.

³⁵ L'intervento degli Amministratori Indipendenti per le Società non bancarie del Gruppo Bancario, che non hanno previsto l'istituzione di tale ruolo, è previsto in capo al Collegio Sindacale della singola Società come previsto nell'apposito paragrafo della presente Policy.

essere da una Banca/Società appartenente al Gruppo Bancario prevede che il Comitato Parti Correlate e gli Amministratori Indipendenti delle Società controllate, dopo aver ricevuto le informazioni e i documenti secondo le modalità di cui al paragrafo precedente, sono chiamati ad esprimersi, con parere preventivo e motivato per iscritto formalizzato nel Modulo Operazioni con Soggetti Collegati ovvero allegato allo stesso, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In caso di parere positivo da parte del Comitato Parti Correlate e degli Amministratori Indipendenti delle Società controllate³⁶ per le relative operazioni, l'operazione viene proposta per l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e può proseguire l'iter deliberativo. Conseguentemente, il Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari ne dà comunicazione all'Unità Organizzativa proponente, informando l'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per le operazioni della Capogruppo IBL Banca ovvero la corrispondente struttura organizzativa delle altre Banche/Società del Gruppo per le operazioni delle Banche/Società stesse nonché le eventuali ulteriori strutture aziendali previste dalle procedure della Banca/Società del Gruppo.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Parti Correlate e degli Amministratori Indipendenti delle Società controllate³⁷ su un'operazione di maggiore rilevanza, la stessa può essere ugualmente inserita all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione qualora il Collegio Sindacale, in qualità di Organo con funzione di Controllo, su *input* del Servizio Segreteria e Affari Societari, rilasci un analitico e motivato parere, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione e formalizzato per iscritto nel Modulo Operazioni con Soggetti Collegati contenente il parere negativo o condizionato del Comitato Parti Correlate/Amministratori Indipendenti delle Società controllate, sull'effettivo interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Per le operazioni rientranti nel perimetro di maggiore rilevanza e di minore rilevanza, una volta acquisto il parere positivo del Comitato Parti Correlate della Capogruppo e degli Amministratori Indipendenti delle società controllate per le relative operazioni³⁸ e, ove previsto, quello del Collegio Sindacale per le operazioni di maggiore rilevanza in caso di parere negativo, il Consiglio di Amministrazione delle Banche e Società del Gruppo Bancario, in qualità di Organo con funzione di Supervisione Strategica, (per le operazioni della Capogruppo IBL Banca previo parere del Comitato Rischi) delibera, sulla base di quanto indicato nel Modulo Operazioni con Soggetti Collegati e nell'adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione.

Si precisa che come sopra indicato e come dettagliato ai paragrafi 11 e 12 della presente Policy, in caso di operazioni di minore e maggiore rilevanza delle Banche e Società controllate del Gruppo Bancario, è

³⁶ L'intervento degli Amministratori Indipendenti per le Società non bancarie del Gruppo Bancario, che non hanno previsto l'istituzione di tale ruolo, è previsto in capo al Collegio Sindacale della singola Società.

³⁷ L'intervento degli Amministratori Indipendenti per le Società non bancarie del Gruppo Bancario, che non hanno previsto l'istituzione di tale ruolo, è previsto in capo al Collegio Sindacale della singola Società.

³⁸ L'intervento degli Amministratori Indipendenti per le Società non bancarie del Gruppo Bancario, che non hanno previsto l'istituzione di tale ruolo, è previsto in capo al Collegio Sindacale della singola Società come previsto nell'apposito paragrafo della presente Policy.

richiesto, in aggiunta al parere dei Consiglieri Indipendenti delle singole Società, anche il parere da parte del Comitato Parti Correlate della Capogruppo.

Altresì, in caso di operazioni di maggiore rilevanza delle Banche e Società controllate del Gruppo Bancario, come dettagliato ai paragrafi 11 e 12 della presente Policy, è richiesta anche l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo con il parere del Comitato Rischi.

Per la rappresentazione riepilogativa dell'iter istruttorio/deliberativo si rimanda alla sezione E della presente Policy.

La delibera consiliare relativa alle operazioni con Soggetti Collegati deve adeguatamente motivare le decisioni assunte indicando chiaramente le ragioni e i criteri posti alla base della decisione adottata, con riferimento:

-  all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione;
-  alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico – contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Parti Correlate³⁹ ovvero del Collegio Sindacale, la delibera di approvazione dovrà fornire un'analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque eventualmente assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Parti Correlate⁴⁰.

Il Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari della Capogruppo fornisce, tempestivamente, comunicazione sull'esito della delibera, trasmettendo il Modulo Operazioni con Soggetti Collegati completo delle informazioni relative all'iter deliberativo all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per le operazioni della Capogruppo IBL Banca⁴¹ o alla corrispondente struttura organizzativa delle altre Banche/Società del Gruppo per le operazioni delle Banche/Società stesse.

Conseguentemente:

-  l'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per le operazioni della Capogruppo IBL Banca⁴²; ovvero
-  la corrispondente struttura organizzativa delle altre Banche/Società del Gruppo per le operazioni delle Banche/Società stesse;

forniscono riscontro all'Unità Organizzativa proponente sull'iter deliberativo a mezzo e-mail, inviando il Modulo Operazioni con Soggetti Collegati a seguito dell'iter deliberativo completo di tutte le firme.

³⁹ Amministratori Indipendenti per le Banche controllate del Gruppo ovvero Collegio sindacale per le Società non bancarie.

⁴⁰ Amministratori Indipendenti per le Banche controllate del Gruppo ovvero Collegio sindacale per le Società non bancarie.

⁴¹ E delle Società IBL Real Estate e IBL Servicing che esternalizzano la Funzione Legale alla Capogruppo.

⁴² E delle Società IBL Real Estate e IBL Servicing che esternalizzano la Funzione Legale alla Capogruppo.

L'Unità Organizzativa proponente provvede ad aggiornare l'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per le operazioni della Capogruppo IBL Banca⁴³ ovvero la corrispondente struttura organizzativa delle altre Banche/Società del Gruppo riguardo all'esito dell'operazione (i.e. avvenuta sottoscrizione contratto).

7. Operazioni di competenza dell'Assemblea

Qualora per legge o per Statuto un'operazione con soggetti collegati sia di diretta competenza dell'Assemblea dei Soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate si applicano alla fase di proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea.

Per tali operazioni, in caso di parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate⁴⁴ su Operazioni di maggiore rilevanza, non è necessario anche il parere del Collegio Sindacale.

8. Operazioni rientranti nei casi di esenzione e deroghe

Le operazioni che rientrano nei casi di esenzione e deroga, essendo esenti dall'applicazione dell'iter deliberativo previsto dalla presente Policy, seguono il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa di processo di ciascuna società a seconda della tipologia di operazione in oggetto fermo restando il rispetto delle regole stabilite per la fase istruttoria al par. 6.1.

Ad integrazione di quanto disciplinato nel proseguo della presente sezione, vengono declinati di seguito gli iter deliberativi semplificati delle operazioni rientranti nei casi di esenzione e deroga, oltre gli specifici flussi informativi.

Si specifica che per tutte le operazioni che rientrano nell'art. 136 TUB, (cfr. capitolo 13 della presente Policy) non si applica il criterio dell'importo. Pertanto, tali operazioni, qualunque sia l'importo, sono sottoposte sempre a delibera del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

8.1 Operazioni di importo esiguo

Per le Operazioni con Soggetti Collegati di controvalore non eccedente Euro 250.000⁴⁵ per singola operazione (di seguito "Operazioni di Importo Esiguo"), non è previsto l'iter deliberativo descritto nei paragrafi precedenti. Per il riferimento al controvalore dell'operazione si rimanda a quanto disciplinato al paragrafo 4.2.1.

L'Unità Organizzativa proponente trasmette, per il tramite dell'apposito "Modulo Operazioni con Soggetti Collegati" (Allegato 2 alla presente Policy), le informazioni sull'operazione alla Funzione Risk Management

⁴³ E delle Società IBL Real Estate e IBL Servicing che esternalizzano la Funzione Legale alla Capogruppo.

⁴⁴ Amministratori Indipendenti per le Banche controllate del Gruppo ovvero Collegio sindacale per le Società non bancarie.

⁴⁵ Per le banche appartenenti a Gruppi, la normativa prevede la soglia di euro 250.000 se l'ammontare di fondi propri, a livello consolidato, è inferiore a 500 mln/euro; altrimenti la soglia identifica come il minore tra 1 mln/euro e lo 0,05% dei fondi propri.

e all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per le operazioni della Capogruppo IBL Banca⁴⁶ o alla corrispondente struttura organizzativa delle altre Banche/Società del Gruppo⁴⁷ per le operazioni delle Banche/Società stesse.

8.2 Operazioni ordinarie

Nel caso di operazioni ordinarie, intendendo per tali le operazioni con Soggetti Collegati, di minore rilevanza⁴⁸, rientranti nell'ordinaria operatività della Banche/Società del Gruppo Bancario e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, vengono disapplicate le regole previste al paragrafo 6.2 della presente Policy, e vengono seguite le regole di seguito indicate.

Le operazioni ordinarie sono le operazioni con Soggetti Collegati per le quali sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:

-  rientrino nell'ordinaria operatività della Banca/Società;
-  siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, per tali intendendosi:
 - condizioni usualmente praticate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
 - condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti;
 - condizioni praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Nella concreta individuazione delle operazioni "ordinarie", si tiene conto almeno dei seguenti elementi:

-  riconducibilità all'ordinaria attività;
-  oggettività delle condizioni;
-  semplicità dello schema economico-contrattuale;
-  contenuta rilevanza quantitativa⁴⁹,
-  tipologia di controparte⁵⁰.

Le Banche e le Società del Gruppo Bancario, al fine di potersi avvalere della disapplicazione dell'iter previsto per "ordinarietà", individuano e sottopongono a delibera preventiva del Consiglio di Amministrazione le tipologie di operazioni da far rientrare nella categoria "ordinaria"⁵¹.

Sono riconducibili alla "ordinaria" attività, qualora concesse a condizioni "standard" in via meramente esemplificativa e non esaustiva – quelle che, ferme restando la "Minore Rilevanza" sotto il profilo dimensionale, appartengono alle seguenti fattispecie:

⁴⁶ E delle Società IBL Real Estate e IBL Servicing che esternalizzano la Funzione Legale alla Capogruppo.

⁴⁷ Per le ulteriori specificità in caso di operazioni con soggetti collegati delle Banche e Società controllate del Gruppo Bancario si rimanda agli appositi paragrafi della presente Policy.

⁴⁸ Vale a dire che un'Operazione di Maggiore Rilevanza non potrà essere soggetta alla procedura per le operazioni ordinarie e, pertanto, deve seguire il normale iter previsto per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

⁴⁹ È indice di "ordinarietà" dell'operazione qualora il quantum della stessa non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoga operatività da parte di clientela di analogo target.

⁵⁰ È indice di "ordinarietà" dell'operazione qualora la stessa sia conclusa con una o più controparti che non presentino caratteristiche anomale rispetto all'operatività di riferimento.

⁵¹ Cfr. Circ. N. 285 di Banca d'Italia Parte Terza Capitolo 11 Sezione III.

-  la tipica attività bancaria (raccolta e impieghi) e la prestazione di servizi di investimento;
-  la prestazione di servizi connessi e strumentali;
-  il conferimento di incarichi consulenziali e le operazioni di acquisto di beni e servizi funzionali al corretto espletamento delle attività di cui sopra.

Tali operazioni rientrano tra le operazioni ordinarie anche nei casi in cui vengano applicate deroghe alle condizioni previste, qualora le stesse possano essere concesse anche a clientela ordinaria o ai dipendenti, nel rispetto dei poteri delegati.

L'Unità Organizzativa proponente trasmette, per il tramite dell'apposito Modulo "Operazioni con Soggetti Collegati" (Allegato 2 alla presente Policy), le informazioni sull'operazione alla Funzione Risk Management per la verifica dei limiti prudenziali e all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per le operazioni della Capogruppo IBL Banca⁵² e alla corrispondente struttura organizzativa delle altre Banche/Società del Gruppo per le operazioni delle Banche/Società stesse. Per tale tipologia di operazioni, non c'è necessità di ottenere il parere preventivo del Comitato Parti Correlate o degli Amministratori Indipendenti, nonostante il controvalore dell'operazione.

In tutti i casi di operazione ordinaria, la delibera dell'Organo/struttura competente^{53 54} deve contenere gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'Operazione e devono essere garantiti i flussi informativi riportati al paragrafo 16 della presente Policy, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

In caso di operazioni concesse a condizioni non equivalenti a quelle di mercato o standard, non possono essere disapplicate le regole previste al paragrafo 6.2 della presente Policy.

8.3 Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole

Per tali operazioni è possibile disapplicare l'iter deliberativo descritto al paragrafo 6.2 della presente Policy (ivi compreso il coinvolgimento del Comitato Parti Correlate / Amministratori/Indipendenti/Collegio Sindacale per le operazioni delle Società controllate, pertanto senza necessità di ottenere il parere preventivo degli stessi, nonostante il controvalore dell'operazione), solo nel caso in cui non vi siano significativi interessi da parte di altri soggetti collegati. Nello specifico, per tali si intendono le operazioni finalizzate esclusivamente a supportare attività coerenti con l'oggetto sociale della Società, così come da Statuto, e funzionali a garantire l'ordinaria operatività della Società stessa.

Ai fini di cui sopra, la sussistenza di significativi interessi di altri Soggetti Collegati è valutata dalla struttura proponente e sottoposta alla conferma dell'organo/struttura organizzativa⁵⁵ deliberante competente, sulla base dei criteri di seguito indicati (elenco esemplificativo):

⁵² E delle Società IBL Real Estate e IBL Servicing che esternalizzano la Funzione Legale alla Capogruppo.

⁵³ Si rimanda alla sezione E della presente Policy "Rappresentazione riepilogativa iter istruttorio/deliberativo" per i dettagli.

⁵⁴ In base al vigente sistema delle deleghe.

⁵⁵ In base al vigente sistema delle deleghe.

-  la presenza nell'operazione di altri soggetti collegati (es. amministratori, azionisti di minoranza, altre parti correlate) che potrebbero conseguire un beneficio diretto o indiretto, anche di natura economica o patrimoniale, distinto da quello derivante dalla partecipazione al Gruppo;
-  costituisce, di norma, indice della sussistenza di significativi interessi il caso in cui la società controllata o sottoposta a influenza notevole controparte dell'operazione sia partecipata da soggetti diversi dalla Capogruppo in misura almeno pari al 20% del capitale sociale. In tali casi, si presume l'esistenza di un significativo interesse del socio terzo, salvo motivata valutazione contraria dell'organo/struttura organizzativa deliberante competente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella casistica di cui al paragrafo in oggetto e per cui è possibile disapplicare l'iter deliberativo descritto al paragrafo 6.2 della presente Policy, le operazioni compiute tra una Banca controllata del Gruppo in maniera non totalitaria e la Capogruppo – quali concessioni di finanziamenti, prestazioni di servizi, etc.; analogamente, le operazioni compiute tra Credit Factor ed IBL Banca – quali concessioni di finanziamenti, prestazioni di servizi, etc. – finalizzate a sostenere l'acquisto e la gestione, da parte della Partecipata, di portafogli NPLs Unsecured.

Rientrano in tale casistica anche le operazioni di cessione di posizioni di crediti con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole.

Per le operazioni con o tra società controllate e per quelle con società sottoposte a influenza notevole, sono comunque previsti flussi informativi di tipo aggregato, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni e al fine di verificare il rispetto dei limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio, così come disciplinati nel paragrafo 16 della presente Policy.

L'Unità Organizzativa proponente trasmette, per il tramite dell'apposito Modulo Operazioni con Soggetti Collegati (Allegato 2 alla presente Policy), le informazioni sull'operazione alla Funzione Risk Management per la verifica dei limiti prudenziali e all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per le operazioni della Capogruppo IBL Banca⁵⁶ ovvero alla corrispondente struttura organizzativa delle altre Banche/Società del Gruppo per le operazioni delle Banche/Società stesse. L'Unità Organizzativa proponente indica nel predetto Modulo la propria valutazione in merito all'eventuale non sussistenza di significativi interessi di altri Soggetti Collegati, fornendo le relative motivazioni. Tale valutazione è sottoposta all'organo/struttura organizzativa deliberante⁵⁷ competente nell'ambito dell'istruttoria dell'operazione.

Qualora sia accertata la presenza di significativi interessi di altri Soggetti Collegati, non trovano applicazione le esenzioni e le deroghe alle procedure istruttorie e deliberative previste dalla presente sezione. In tali casi, l'operazione è assoggettata a tutti i presidi procedurali previsti per le Operazioni di Minore Rilevanza ovvero Maggiore Rilevanza in base al controvalore dell'operazione.

In assenza di significativi interessi di altri Soggetti Collegati, trovano invece applicazione le modalità procedurali semplificate disciplinate nella presente sezione.

⁵⁶ E delle Società IBL Real Estate e IBL Servicing che esternalizzano la Funzione Legale alla Capogruppo.

⁵⁷ In base al vigente sistema delle deleghe.

9. Delibere-quadro

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere effettuate sulla base di delibere-quadro, la cui approvazione deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dal paragrafo 6 della presente Policy.

Ai fini dell'individuazione delle procedure applicabili (Operazioni di maggiore o di minore rilevanza), la delibera-quadro deve indicare l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni che ne costituiscono oggetto, cumulativamente considerate. Pertanto, l'approvazione delle delibere-quadro è soggetta agli iter previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza o Minore Rilevanza sulla base dell'ammontare massimo previsto, compreso l'ottenimento del parere del Comitato Parti Correlate e degli Amministratori Indipendenti per le Banche/Società del Gruppo.

Anche per categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, il cui ammontare massimo prevedibile delle stesse non supera il limite dei 250.000 Euro, possono essere effettuate delibere quadro. In tal caso, l'approvazione delle delibere-quadro è soggetta agli iter previsti per le Operazioni di Minore Rilevanza.

Le singole operazioni effettuate in esecuzione di una delibera-quadro validamente approvata non sono soggette alle procedure istruttorie e deliberative previste per le singole operazioni con Soggetti Collegati.

Le delibere-quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore a 1 anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle delibere quadro viene fornita informativa al Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei flussi informativi di cui al paragrafo 16 della presente Policy.

Per tale tipologia di operazioni, l'Unità Organizzativa proponente trasmette, per il tramite dell'apposito Modulo Delibera Quadro con Soggetti Collegati (Allegato 3 alla presente Policy), le informazioni sulla delibera quadro all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per le operazioni della Capogruppo IBL Banca⁵⁸ e alla corrispondente struttura organizzativa delle altre Banche/Società del Gruppo per le operazioni delle Banche/Società stesse, nonché alla Funzione Risk Management per la verifica dei limiti prudenziali. Successivamente vengono poste in essere le attività deliberative previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza o Minore Rilevanza sulla base dell'ammontare massimo previsto

Qualora, nell'ambito delle verifiche effettuate dalle funzioni competenti o sulla base di elementi segnalati dall'Unità Organizzativa proponente, emerga che un'operazione, seppur inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti più i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, tale operazione non potrà essere eseguita in forza della medesima delibera-quadro e dovrà essere sottoposta alle procedure previste dalla presente Policy per la relativa categoria di operazione con Soggetti Collegati.

10. Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali

Nell'ambito delle Operazioni con Soggetti Collegati, nel caso di operazioni concluse che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, vale quanto disciplinato ai paragrafi 6.1 e 6.2 della presente Policy attivando quindi il relativo iter deliberativo previsto in base all'importo delle stesse senza la facoltà di ricorrere ad alcuna causa di esclusione.

11. Iter deliberativo Operazioni effettuate dalle Banche Controllate del Gruppo Bancario

Per il tramite della presente Policy, IBL Banca, in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario fornisce, nell'ambito delle proprie attività di indirizzo e coordinamento, le necessarie linee guida per le Banche del Gruppo affinché sia garantito il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso i Soggetti Collegati.

Per le Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalle Banche del Gruppo diverse dalla Capogruppo, trovano applicazione le procedure istruttorie e deliberative previste dalla presente Policy, incluse le ipotesi di esclusione ed esenzione, nonché i presidi in materia di monitoraggio dei limiti alle attività di rischio. Tali procedure sono attuate dai competenti Organi e dalle Funzioni aziendali della Banca controllata, secondo ruoli e responsabilità equivalenti a quelli previsti per la Capogruppo, con il coinvolgimento, ove richiesto, della Funzione Risk Management, degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale nella fase istruttoria e deliberativa.

Resta ferma la facoltà delle Banche del Gruppo di adottare presidi procedurali più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla presente Policy.

Le Banche del Gruppo applicano pertanto l'iter disciplinato nei paragrafi 5, 6 e 8 della presente Policy, per quanto compatibile con il proprio modello di governance e assetto organizzativo.

Inoltre, le operazioni di maggiore e minore rilevanza delle Banche controllate del Gruppo, dovranno essere sottoposte ai seguenti ulteriori presidi.

Operazioni di minore rilevanza

Prima di sottoporre l'Operazione di Minore Rilevanza all'Organo con funzione di supervisione strategica della Banca Controllata, e dopo aver acquisito il parere degli Amministratori Indipendenti della Banca Controllata, la stessa deve essere sottoposta:

-  al Comitato Parti Correlate della Capogruppo, che esprime un parere motivato in merito alla coerenza dell'operazione con l'interesse del Gruppo, nonché alla correttezza sostanziale delle relative condizioni tenendo conto del parere già espresso dagli Amministratori Indipendenti della Banca Controllata.

In tal caso, viene fornita al Comitato Parti Correlate della Capogruppo, per il tramite del Servizio Affari Societari e Segreteria del Consiglio, il Modulo OPC corredato dal parere degli Amministratori Indipendenti della Banca controllata e dalla relativa eventuale documentazione sottostante.

Alla seduta del Comitato Parti Correlate della Capogruppo in cui viene discussa l'operazione possono essere chiamati a partecipare, ove necessario, gli Amministratori Indipendenti della Banca controllata.

Operazioni di maggiore rilevanza

Laddove l'operazione con Soggetti Collegati rientri nella fattispecie delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Banca controllata del Gruppo, in aggiunta ai presidi da porre in essere di cui al punto precedente previsti per le operazioni di Minore Rilevanza, è chiamata ad acquisire anche il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo come di seguito disciplinato, dopo aver sottoposto l'operazione al proprio Consiglio di Amministrazione.

Si precisa, inoltre, che in caso di operazioni di maggiore rilevanza della Banca controllata, il Comitato Parti Correlate e gli Amministratori Indipendenti della Banca controllata sono coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

A seguito della delibera favorevole dell'Organo con funzione di supervisione strategica della Banca Controllata, l'Operazione di Maggiore Rilevanza deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo su iniziativa dell'Amministratore Delegato della Controllata, che propone l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

In tal caso viene predisposta una Nota a firma dell'Amministratore Delegato della Banca controllata, corredata dal parere degli Amministratori Indipendenti della Banca controllata e del Comitato Parti Correlate della Capogruppo, che viene presentata al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, per il tramite del Servizio Affari Societari e Segreteria del Consiglio.

Alla seduta del Comitato Parti Correlate della Capogruppo in cui viene discussa l'operazione possono essere chiamati a partecipare, ove necessario, gli Amministratori Indipendenti della Banca controllata.

Si precisa che, per le operazioni di Maggiore Rilevanza, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti della Banca controllata e/o del Comitato Parti Correlate della Capogruppo, l'operazione può essere comunque sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, purché sia preventivamente acquisito il parere analitico e motivato del Collegio Sindacale sull'effettivo interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Comitato Parti Correlate della Capogruppo abbia espresso un parere negativo o condizionato a rilievi, è necessario acquisire il preventivo parere analitico e motivato del Collegio Sindacale della Capogruppo.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Parti Correlate della Capogruppo ovvero del Collegio Sindacale, la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione della

Capogruppo dovrà fornire un'analitica motivazione delle ragioni per cui l'operazione viene comunque eventualmente approvata, fornendo altresì un puntuale riscontro alle osservazioni e ai rilievi formulati.

In presenza di osservazioni o condizioni da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, l'operazione dovrà essere conseguentemente adeguata e sottoposta nuovamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca Controllata. Dell'avvenuto recepimento delle osservazioni della Capogruppo deve essere fornita informativa al Comitato Parti Correlate della Capogruppo mediante trasmissione dell'estratto della relativa delibera.

Per la rappresentazione riepilogativa dell'iter istruttorio/deliberativo si rimanda alla sezione E della presente Policy.

12. Iter deliberativo Operazioni effettuate dalle Controllate non bancarie del Gruppo Bancario

Alle Società controllate non bancarie del Gruppo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal paragrafo per le Banche controllate del Gruppo di cui al paragrafo precedente, fermo restando che, ove non siano presenti Amministratori Indipendenti, le relative funzioni sono svolte dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico della singola Società.

Per la rappresentazione riepilogativa dell'iter istruttorio/deliberativo si rimanda alla sezione E della presente Policy.

13. Obblighi degli Esponenti Bancari delle Banche del Gruppo ai sensi del 136 TUB

Ai sensi dell'articolo 136 del TUB, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una Banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la Banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'Organo con Funzione di Amministrazione della singola Banca presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'Esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'Organo di Controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con Parti Correlate. La delibera delle operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB è quindi di competenza del Consiglio di Amministrazione della singola Banca e deve essere presa all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale della singola Banca. L'unanimità prescritta dall'art. 136 TUB non è condizionata alla presenza di tutti i componenti, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione – salvo quella dell'interessato – votino a favore. Per quanto concerne invece l'approvazione del Collegio Sindacale, quando per qualsiasi motivo uno dei sindaci effettivi non abbia presenziato alla seduta consiliare, la sua approvazione deve essere formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti e va fatta constare nel verbale relativo alla seduta successiva.

Sono Operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB le operazioni di seguito indicate che le Banche del Gruppo pongono in essere con i propri Esponenti Bancari.

Ai fini della presente Policy, per Esponenti Bancari si intendono gli Amministratori, i Sindaci Effettivi e Supplenti, il Direttore Generale (ove presente) e i Vice Direttori Generali della singola Banca presso la quale ricoprono l'incarico. Le disposizioni di cui all'art. 136 TUB trovano altresì applicazione ai soggetti agli stessi riconducibili nei casi di obbligazione indiretta disciplinati dalla normativa e dalla presente Policy.

I presidi di cui all'art. 136 TUB si applicano anche quando le obbligazioni sono contratte dalla Banca con i seguenti soggetti riconducibili agli Esponenti Bancari⁵⁹:

-  le persone fisiche (es. coniuge o altro familiare dell'Esponente) e/o quelle giuridiche considerate interposte per connessione economica, che determinano l'insorgenza di un'obbligazione indiretta in capo all'Esponente. L'interposizione ricorre nei casi in cui il rapporto, pur se formalmente riferito ad un soggetto – persona fisica o giuridica – diverso dall'Esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. Al riguardo, ai sensi della presente Policy sono considerati in ogni caso soggetti operanti per conto dell'Esponente mediante interposizione rispettivamente: i) il coniuge in comunione di beni ed i figli dell'Esponente; ii) le società fiduciarie che abbiano un mandato dell'Esponente. Il mero rapporto di parentela o affinità non comporta automaticamente l'applicazione dell'art. 136 TUB, fermo restando che, attesa la rilevanza penale della materia, la concreta valutazione delle singole fattispecie è rimessa caso per caso al Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle concrete circostanze di fatto e delle indicazioni fornite dall'Esponente interessato;
-  i soggetti legati ad uno o più Esponenti Bancari da un rapporto tale che delle loro obbligazioni detti Esponenti sono tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente (è il caso della società semplice o in nome collettivo quando l'Esponente sia socio, della società in accomandita semplice o in accomandita per azioni quando l'Esponente sia socio accomandatario; della società di capitali quando l'Esponente sia unico azionista);
-  le società direttamente e/o indirettamente controllate dall'Esponente Bancario ai sensi dell'articolo 23 del TUB⁶⁰;

⁵⁹ La nozione di obbligazione "indiretta" identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell'esponente) o giuridica — diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo (Cfr. Circolare N. 229 di Banca d'Italia).

⁶⁰ Il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile (le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria) e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1. esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli [2364](#) e [2364 bis](#) del codice civile;
2. possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
3. sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
 - a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 - b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

-  uno studio professionale o altra entità in cui l'Esponente Bancario sia socio equity, partner o fondatore, se i benefici economici del rapporto instaurato sono percepiti in misura significativa anche dall'Esponente Bancario.

L'individuazione dei Soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB è, specialmente nelle fattispecie di obbligazione indiretta, rimessa in capo all'Esponente Aziendale interessato ed alla sua prudente valutazione del caso concreto, di cui è tenuto a renderne edotto il proprio Consiglio di Amministrazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari. Per loro natura, infatti, tali situazioni particolari derivano da circostanze di fatto potenzialmente non conoscibili né classificabili a priori dalla Banca.

La suddetta mappatura è effettuata sulla base dei dati forniti dagli esponenti interessati in sede di compilazione e aggiornamento del modulo di censimento dei soggetti collegati di cui al paragrafo C3 (Allegato 1 alla presente Policy). L'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo, in sede di comunicazione alle Banche del Gruppo del perimetro unico di Gruppo dei soggetti collegati, provvede a fornire indicazione anche del perimetro degli esponenti ai sensi dell'art. 136 del TUB aggiornato e dei soggetti ad essi riconducibili, sulla base delle informazioni ricevute dagli Esponenti Bancari.

All'atto della nomina, annualmente, e comunque in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, l'Esponente Bancario è tenuto a informare l'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo ai fini dell'aggiornamento.

Il Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari comunica all'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo gli eventuali aggiornamenti del perimetro degli Esponenti Bancari delle Banche del Gruppo Bancario.

Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, i servizi che non comportano erogazioni di credito o, più in generale, esposizione a rischi rilevanti per la Banca in quanto rivenienti da rapporti contrattuali nei quali non assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e non sussiste, neppure in astratto, la possibilità di conflitto di interesse che la norma intende evitare e tipicamente a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-  le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, apertura di conti correnti, operazioni di pronti contro termine, l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), resi agli Esponenti bancari a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti;
-  forniture di beni acquistati a condizioni di mercato nelle quali non sussistono rischi rilevanti per la Banca o la possibilità di conflitto di interesse che la norma intende evitare.

Nella disciplina prevista dall'art. 136 sono ricompresi gli incarichi professionali.

-
- c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
 - d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
 - 4. assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

I presidi previsti dall'art. 136 TUB si aggiungono e non sostituiscono quelli previsti dalla presente Policy in materia di Operazioni con Soggetti Collegati. Pertanto, a prescindere dalla tipologia, dal controvalore e da ogni altra caratteristica dell'operazione, ogni obbligazione con Esponenti Bancari, in aggiunta ai presidi previsti per le operazioni con Parti Correlate, con le specifiche di seguito riportate, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca di appartenenza all'unanimità dei presenti (con l'esclusione dal voto dell'esponente interessato) e con voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Nello specifico, nel caso di Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, sono previste, tutte le attività previste per la verifica dei limiti prudenziali e tutte le attività della fase pre-deliberativa, compreso il coinvolgimento del Comitato Parti Correlate e degli Amministratori Indipendenti delle Banche controllate del Gruppo e la rappresentazione, da parte di questi ultimi, al Consiglio di Amministrazione, delle eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate. Al Comitato Parti Correlate e agli Amministratori Indipendenti per le operazioni delle Banche controllate del Gruppo deve essere fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.).

Si precisa che, in caso di operazioni di minore e maggiore rilevanza inerenti le Banche controllate del Gruppo, deve essere coinvolto anche il Comitato Parti Correlate, in aggiunta agli Amministratori Indipendenti della singola Banca.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto sopra, il Comitato Parti Correlate e gli Amministratori Indipendenti per le operazioni delle Banche controllate del Gruppo sono coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Al Comitato Parti Correlate della Capogruppo e agli Amministratori Indipendenti delle Banche controllate del Gruppo deve essere altresì riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Il coinvolgimento del Comitato Parti Correlate e degli Amministratori Indipendenti delle Banche controllate del Gruppo nella fase pre-deliberativa ha finalità istruttorie e consultive e non comporta il rilascio del parere preventivo previsto dalla disciplina ordinaria delle Operazioni con Soggetti Collegati.

Pertanto, per quanto concerne la fase di delibera, non è richiesto che il Comitato Parti Correlate e gli Amministratori Indipendenti delle Banche del Gruppo rilascino un formale parere preventivo scritto in merito all'operazione, formalizzato nel Modulo OPC. La delibera di approvazione deve fornire, a prescindere dal controvalore dell'operazione, adeguata motivazione in merito alla convenienza dell'operazione per la Banca nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione relativa alla Nota per il Consiglio di Amministrazione.

Il Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari informa, l'Unità Organizzativa Proponente, l'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per le operazioni della Capogruppo⁶¹ ovvero la corrispondente struttura organizzativa delle altre Banche del Gruppo per le operazioni delle Banche/Società stesse e la Funzione Risk Management, in merito all'esito della delibera.

Nel caso l'operazione rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB sia di maggiore rilevanza, a seguito della delibera favorevole dell'Organo con funzione di supervisione strategica della Banca Controllata, l'Operazione di Maggiore Rilevanza deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

In tal caso viene predisposta una Nota a firma dell'Amministratore Delegato della Banca controllata del Gruppo Bancario, che viene presentata al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, per il tramite del Servizio Affari Societari e Segreteria del Consiglio.

In presenza di osservazioni o condizioni formulate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, l'operazione dovrà essere conseguentemente adeguata e sottoposta nuovamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca Controllata. Dell'avvenuto recepimento delle osservazioni e delle eventuali condizioni formulate dalla Capogruppo deve essere fornita informativa al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo mediante trasmissione dell'estratto della relativa deliberazione.

Per la rappresentazione riepilogativa dell'iter istruttorio/deliberativo si rimanda alla sezione E della presente Policy.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui sopra nel rispetto delle modalità ivi previste. L'art. 136 TUB consente pertanto al Consiglio di Amministrazione di delegare l'approvazione delle operazioni con gli Esponenti nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 136 TUB: decisione dell'organo amministrativo all'unanimità con esclusione del voto dell'Esponente interessato e voto favorevole di tutti i componenti dell'Organo di Controllo. Nei casi di operatività non occasionale con Esponenti Bancari e soggetti ad essi riconducibili è, quindi, possibile ricorrere all'adozione di delibere quadro con le modalità di cui all'art. 136 TUB. Tale soluzione può essere perseguita sia per operazioni creditizie che per altre attività ordinarie, avendo sempre cura di assicurare che la delibera-quadro non risulti generica, ma contenga indicazioni specifiche, definite con un livello di determinatezza tale da escludere elementi di discrezionalità valutativa. In particolare, le delibere-quadro devono individuare in modo chiaro e puntuale:

-  i soggetti destinatari;
-  la tipologia delle operazioni autorizzate;
-  il controvalore massimo complessivo;
-  le condizioni economiche e contrattuali applicabili;
-  il periodo di efficacia della delibera.

⁶¹ E delle Società IBL Real Estate e IBL Servicing che esternalizzano la Funzione Legale alla Capogruppo.

Le singole operazioni eseguite in attuazione della delibera-quadro non possono discostarsi dai limiti e dai criteri dalla stessa previsti.

Le delibere-quadro devono formare oggetto di un riesame periodico - almeno annuale - nonché di un tempestivo adattamento al mutare delle situazioni sulla base delle quali sono state assunte.

14. Interessi degli Amministratori e di altri soggetti in potenziale conflitto di interessi

Ai sensi dell'art. 2391 del codice civile, in presenza di operazioni che rilevino l'interesse, per conto proprio o di terzi, di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società:

-  l'Amministratore cui afferisce l'interesse deve darne notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale. L'amministratore deve precisarne la natura, i termini, l'origine e la portata, al fine di fornire agli altri membri la più dettagliata informazione circa il proprio interesse. Se si tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo Collegiale;
-  il Consiglio di Amministrazione deve prendere in esame la comunicazione fornita dall'Amministratore e fornire un'adeguata motivazione della delibera in merito alle ragioni e alla convenienza per la società. La motivazione deve essere sufficientemente dettagliata in modo da garantire la trasparenza dei motivi della decisione e da facilitare, anche a posteriori, il giudizio sulle valutazioni svolte in merito alla convenienza dell'operazione per la società.

La procedura prevista per gli interessi degli Amministratori si applica anche ai membri del Collegio Sindacale. Ai fini della presente sezione rilevano tutte le operazioni per le quali un Amministratore o un Sindaco sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, incluse, a titolo esemplificativo, le erogazioni di credito, le obbligazioni di qualsiasi natura, gli atti di compravendita, i contratti di fornitura di beni o servizi, gli incarichi professionali e ogni altra operazione suscettibile di generare un interesse diretto o indiretto dell'Esponente.

Nel caso in cui l'interesse dell'esponente risulti in concreto in conflitto con quello della Società ovvero sia suscettibile di pregiudicare la sana e prudente gestione, l'esponente interessato si astiene dal partecipare alla deliberazione.

Costituiscono situazioni che possono far presumere la sussistenza di un interesse dell'esponente, da valutarsi in concreto caso per caso, le operazioni che coinvolgono soggetti con i quali l'esponente intrattiene rapporti di natura economica, familiare, professionale o personale particolarmente rilevanti tali da poter incidere sull'imparzialità del processo decisionale.

Nei casi di inosservanza di quanto sopra indicato ovvero nel caso di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate con il voto determinante dell'esponente interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data. L'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

Resta fermo che, qualora l'operazione rientri anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle Operazioni con Soggetti Collegati e/o dell'art. 136 TUB, trovano applicazione cumulativamente i relativi presidi procedurali previsti dalla presente Policy.

15. Altre ipotesi di conflitti di interesse

15.1 Art. 88 della Direttiva UE 2019/878 c.d. Direttiva CRD-V

L'art. 88 della Direttiva CRD-V, prevede che i dati relativi ai prestiti concessi agli Esponenti Bancari e alle loro "Parti Correlate ex art. 88" siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

A tal fine, ciascuna Banca del Gruppo Bancario è tenuta a identificare e registrare all'interno degli applicativi tutti i prestiti e le altre esposizioni creditizie concessi ai propri Esponenti e alle Parti Correlate ex art. 88. Rientrano nell'ambito di applicazione, oltre alle nuove concessioni, anche le operazioni di aumento, rinnovo, proroga, ristrutturazione o revisione degli affidamenti.

Le Banche sono tenute a identificare gli Esponenti e le Parti Correlate ex art. 88 e hanno l'obbligo di registrare le informazioni anagrafiche di pertinenza all'interno degli applicativi sulla base delle dichiarazioni rese dagli Esponenti al momento della nomina e in ogni caso di variazione. Le informazioni dovranno essere confermate o aggiornate con cadenza almeno annuale, contestualmente agli adempimenti per la gestione del Perimetro Unico dei Soggetti Collegati.

Ai sensi dell'articolo 88 della Direttiva CRD-V per parte correlata si intende altresì:

-  il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un Esponente;
-  un'entità commerciale nella quale un Esponente o il suo familiare stretto di cui al punto precedente detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, ovvero nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'Organo di Gestione.

La mappatura dei soggetti rientranti nel perimetro dell'articolo 88 è effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dagli Esponenti, i quali sono responsabili della completezza, correttezza e tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti nell'ambito del Modulo Dichiarazione dei Soggetti Collegati di cui al paragrafo C3 (Allegato 1 alla presente Policy).

Per la Capogruppo IBL Banca, sulla base dei dati forniti dagli esponenti in sede di compilazione e aggiornamento del Modulo di Dichiarazione dei Soggetti Collegati (Allegato 1 alla presente Policy), l'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo provvede a fornire al Servizio ICT Management & Innovation l'elenco aggiornato degli Esponenti e delle loro Parti Correlate ex art. 88, affinché quest'ultimo possa

procedere alla creazione dell'apposito tabulato in DWH, da estrarre all'occorrenza, contenente l'elenco dei prestiti concessi ai soggetti ex art. 88.

Per le altre Banche del Gruppo, l'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo, sulla base dei dati forniti dagli esponenti interessati in sede di compilazione e aggiornamento del Modulo di Dichiarazione dei Soggetti Collegati (Allegato 1 alla presente Policy), provvede a comunicare alle stesse l'elenco aggiornato degli Esponenti e delle loro Parti Correlate ex art. 88.

All'atto della nomina, annualmente, e comunque in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, l'Esponente Aziendale è tenuto a informare l'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo, ai fini dell'aggiornamento.

Le informazioni relative ai prestiti concessi agli Esponenti e alle loro Parti Correlate ex art. 88 sono registrate negli applicativi informatici in uso presso le Banche del Gruppo e rese disponibili, mediante apposita estrazione, su richiesta delle Autorità di Vigilanza competenti.

Le disposizioni del presente paragrafo perseguono finalità di monitoraggio e trasparenza nei confronti delle Autorità di Vigilanza e si affiancano, senza sostituirle, alle procedure previste dalla presente Policy in materia di Operazioni con Soggetti Collegati, conflitti di interesse e obbligazioni degli Esponenti Bancari ai sensi dell'art. 136 TUB.

16. Flussi Informativi

Al fine di consentire agli Organi Sociali un adeguato monitoraggio sulle operazioni rientranti nel perimetro della presente Policy, le Banche e le Società del Gruppo Bancario assicurano la predisposizione di appositi flussi informativi aventi ad oggetto le Operazioni con Soggetti Collegati concluse e le relative principali caratteristiche nei confronti degli Organi aziendali.

Tali flussi informativi vengono predisposti dall'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per quanto riguarda le operazioni della Capogruppo IBL Banca e delle società che hanno esternalizzato alla stessa la Funzione Legale⁶², con il supporto delle strutture organizzative proponenti e trasmessi agli Organi Sociali della Capogruppo per il tramite del Comitato Parti Correlate.

Con riferimento alle operazioni concluse dalle altre Banche e Società del Gruppo, i relativi flussi informativi sono trasmessi agli Organi Sociali competenti secondo le modalità definite dai rispettivi assetti organizzativi e di governance, per il tramite delle funzioni aziendali individuate a tal fine e dell'Amministratore Indipendente, se presente, o dal Collegio Sindacale.

Inoltre, il Servizio Risk Management della Capogruppo, avvalendosi dell'eventuale supporto delle strutture organizzative competenti, fornisce un'informativa aggregata:

⁶² Società IBL Real Estate e IBL Servicing.

- sul rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati, in termini individuali e consolidati;
- sul plafond complessivamente autorizzato nell'ambito delle delibere-quadro e sul relativo livello di utilizzo (Cfr. punto 5 della tabella di seguito riportata).

Analogamente, le Funzioni Risk Management delle singole Banche e Società del Gruppo forniscono ai rispettivi Organi Sociali un'informativa periodica sul rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati a livello individuale, nonché sul plafond autorizzato per le delibere-quadro e sul relativo grado di utilizzo (Cfr. punto 6 della tabella di seguito riportata).

I flussi informativi di cui alla presente sezione devono contenere, almeno, l'indicazione della controparte, della natura del rapporto di collegamento, della tipologia e del controvalore dell'operazione, dell'organo deliberante, degli eventuali pareri acquisiti, delle esenzioni applicate nonché di ogni ulteriore informazione necessaria a consentire agli Organi Sociali l'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, supervisione e controllo.

Per i dettagli sui flussi informativi prodotti sia internamente alle Banche e Società del Gruppo Bancario sia nei confronti della Capogruppo si rimanda alle tabelle di seguito riportate.

Resta ferma la facoltà della Capogruppo, nell'ambito delle proprie attività di direzione, coordinamento e controllo, di richiedere in qualsiasi momento alle società del Gruppo dati, informazioni, chiarimenti e documentazione integrativa relativi alle Operazioni con Soggetti Collegati, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto dei flussi informativi periodici.

Flussi informativi interni alle Banche/Società del Gruppo

OGGETTO	OWNER	FREQUENZA	DESTINATARIO
1. Informativa ⁶³ sulle operazioni ordinarie, operazioni di importo esiguo, operazioni con o tra società controllate e società sottoposte a influenza notevole.	Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per la Capogruppo IBL Banca ⁶⁴ / Funzioni aziendali internamente individuate per le Banche e Società del Gruppo	ANNUALE	Comitato Rischi (per le operazioni della Capogruppo IBL Banca) Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegato Collegio Sindacale

⁶³ Valori aggregati per tipologia.

⁶⁴ E per le Società IBL Real Estate e IBL Servicing che externalizzano la Funzione Legale alla Capogruppo.

2. Informativa di riepilogo sulle Delibere Quadro, Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza ⁶⁵ e di quelle ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB.	Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per la Capogruppo IBL Banca ⁶⁶ / Funzioni aziendali internamente individuate per le Banche e Società del Gruppo	TRIMESTRALE	Comitato Rischi (per le operazioni della Capogruppo IBL Banca) Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Collegio Sindacale
3. Le operazioni per le quali gli Amministratori Indipendenti e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere contrario o condizionato a rilievi, sono singolarmente comunicate ai suddetti Organi non appena deliberate	Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per la Capogruppo IBL Banca ⁶⁷ / Funzioni aziendali internamente individuate per le Banche e Società del Gruppo	AD EVENTO (In occasione della prima riunione utile)	Comitato Rischi (per le operazioni della Capogruppo IBL Banca) Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Collegio Sindacale
4. Elenco delle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute sulle quali gli Amministratori Indipendenti e/o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi	Ufficio Legale Procurement della Capogruppo per la Capogruppo IBL Banca ⁶⁸ / Funzioni aziendali internamente individuate per le Banche e Società del Gruppo	ANNUALE (solo se esistenti)	Assemblea dei Soci

OGGETTO	OWNER	FREQUENZA	DESTINATARIO
5. Il Servizio Risk Management della Capogruppo fornisce un'informativa aggregata agli Organi della Capogruppo sul rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, in termini consolidati, nonché sul plafond determinato per le delibere-quadro e sul suo periodico utilizzo da parte della Capogruppo.	Servizio Risk Management della Capogruppo	TRIMESTRALE	Comitato Rischi (per le operazioni della Capogruppo IBL Banca) Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Amministratore Delegato della Capogruppo Collegio Sindacale della Capogruppo.

⁶⁵ Circolare N.285 Banca d'Italia Parte Terza Capitolo 11 Sezione III.

⁶⁶ E per le Società IBL Real Estate e IBL Servicing che externalizzano la Funzione Legale alla Capogruppo.

⁶⁷ E per le Società IBL Real Estate e IBL Servicing che externalizzano la Funzione Legale alla Capogruppo.

⁶⁸ E per le Società IBL Real Estate e IBL Servicing che externalizzano la Funzione Legale alla Capogruppo.

6. La Funzione di Risk Management delle singole Banche e Società del Gruppo forniscono agli Organi delle Banche e Società del Gruppo un'informativa sul rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, in termini individuali, nonché sul plafond determinato per le delibere-quadro e sul suo periodico utilizzo da parte delle singole componenti del gruppo bancario.	Funzione di Risk Management delle singole Banche e Società del Gruppo	TRIMESTRALE	Consiglio di Amministrazione della singola Banca/Società del Gruppo Amministratore Delegato della singola Banca/Società del Gruppo Collegio Sindacale della singola Banca/Società del Gruppo
---	---	-------------	--

Flussi informativi verso la Capogruppo

OGGETTO	FREQUENZA	DESTINATARIO
<i>Operazioni Maggiore Rilevanza</i>	AD EVENTO (In occasione della prima riunione utile)	Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Comitato Rischi della Capogruppo Collegio Sindacale della Capogruppo
<i>Operazioni Maggiore Rilevanza e Minore Rilevanza</i>	AD EVENTO	Comitato Parti Correlate della Capogruppo
Informativa di riepilogo, sulle tipologie di operazioni di seguito riportate, concluse nel periodo dalle Banche e Società del Gruppo: • Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza; • Operazioni ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB; • Delibere Quadro e relativo utilizzo plafond, • Operazioni ordinarie, operazioni di importo esiguo, operazioni con o tra società controllate e società sottoposte a influenza notevole.	Annuale Owner: Unità organizzativa/referente individuata internamente alle Banche e Società del Gruppo	Comitato Parti Correlate della Capogruppo Il comitato Parti Correlate presenta tale informativa in Consiglio di Amministrazione della Capogruppo

D. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

In conformità alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati, il Gruppo assicura la rilevazione, il monitoraggio e la segnalazione delle esposizioni e delle operazioni poste in essere con tali soggetti secondo le modalità, la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla normativa di vigilanza vigente.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo e a livello individuale dalle singole Banche appartenenti al Gruppo Bancario.

In particolare, costituiscono oggetto di segnalazione alla Banca d'Italia:

-  con cadenza trimestrale ed a livello consolidato e individuale, le Attività di Rischio verso i Soggetti Collegati;
-  con cadenza annuale ed a livello individuale, le operazioni verso i Soggetti Collegati;
-  con cadenza trimestrale ed a livello individuale, le Operazioni di Maggiore Rilevanza verso i Soggetti Collegati.

Le Funzioni Amministrazione delle Banche e Società del Gruppo, entro la data di predisposizione del Bilancio, garantiscono la tempestiva trasmissione delle informazioni necessarie alla Direzione Amministrazione di Capogruppo, assicurando completezza, accuratezza e aggiornamento dei dati relativi alle attività di rischio e alle operazioni con Soggetti Collegati.

Inoltre, per completezza di trattazione, si precisa che integrano il quadro delle disposizioni in tema di Parti Correlate gli obblighi previsti dal Principio Contabile Internazionale IAS 24 ("IAS 24"). Conformemente a quanto previsto dallo IAS 24, il Gruppo Bancario identifica le informazioni relative alle altre Parti Correlate come definite dallo IAS 24 ai fini della predisposizione dell'informativa di bilancio sulle operazioni con tali soggetti.

Il quadro normativo è integrato dalle disposizioni contenute nel Principio Contabile Internazionale IAS 24 "Informativa di bilancio sulle parti correlate", che disciplina l'identificazione delle Parti Correlate e i relativi obblighi di informativa finanziaria. A tal fine, il Gruppo assicura la corretta individuazione delle Parti Correlate, comprendendo persone fisiche, entità e relativi familiari stretti che, direttamente o indirettamente, esercitano il controllo, il controllo congiunto, l'influenza notevole o ricoprono ruoli con responsabilità strategiche nell'ambito del Gruppo, secondo le definizioni previste dal citato principio contabile.

Ai sensi dello IAS 24, "una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio":

- a) per quanto riguarda le persone fisiche, le regole sono le seguenti: "una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - I. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - II. ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio;

- III. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante".
- b) per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche (definiti dalla IAS 24 come "entità"), le regole sono le seguenti: "un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - I. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - II. un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - III. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - IV. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - V. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
 - VI. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - VII. una persona identificata al punto (a) (i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)".

Ai sensi dello IAS 24, si considerano "familiari stretti" di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (i) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (ii) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (iii) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

I "dirigenti con responsabilità strategiche" sono "quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa". Con riferimento al Gruppo IBL Banca rientrano in tale definizione:

-  gli esponenti aziendali;
-  il "personale più rilevante" così come identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

La corretta gestione dell'operatività con i Soggetti rientranti in tale perimetro presuppone il corretto censimento ed il costante aggiornamento delle informazioni ad essi relative. Il censimento e l'aggiornamento di tali informazioni viene effettuato dall'Ufficio Legale Procurement della Capogruppo (apponendo l'apposito flag "IAS 24" nella procedura informatica preposta alla gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati), anche sulla base delle informazioni fornite dal Servizio Segreteria del Consiglio e Affari Societari e dalla Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali e delle informazioni presenti

all'interno del “Modulo Dichiarazione dei Soggetti Collegati” (Allegato 1 alla presente Policy) come già disciplinato alla sezione C3 della presente Policy.

E. RAPPRESENTAZIONE RIEPILOGATIVA ITER ISTRUTTORIO/DELIBERATIVO

Capogruppo IBL Banca

Tipologia Operazioni	Rilevanza	Verifica Limiti Prudenziali	Iter pre-deliberativo		Iter Deliberativo		
			Informativa Comitato Parti Correlate	Coinvolgimento nelle trattative dei Comitato Parti Correlate	Parere preventivo Comitato Parti Correlate	Collegio Sindacale	Organo deliberante
Operazioni ex art. 136 TUB	Importo Esiguo	✓	x	x	x	È richiesto il voto favorevole, in sede di seduta del CDA, di tutti i componenti del Collegio Sindacale	CDA All'unanimità, con l'esclusione del voto del soggetto interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale e con il parere del Comitato Rischi
	Minore		✓	x	x		
	Maggiore			✓	x		
Operazioni rilevanti senza esenzioni	Minore	✓	✓	x	✓	x	CDA con il parere del Comitato Rischi
	Maggiore			✓	✓	✓ Parere preventivo del CS solo in caso di parere negativo o condizionato del Comitato Parti Correlate	
Operazioni Esigee	n.a.	✓	x	x	x	x	In base al vigente sistema delle deleghe
Operazioni Ordinarie	Minore ⁶⁹	✓	x	x	x	x	

⁶⁹ Le operazioni ordinarie sono per definizione di minore rilevanza, pertanto un'operazione di maggiore rilevanza non potrà essere soggetta alla procedura per le operazioni ordinarie e pertanto deve seguire il normale iter previsto per le operazioni di Maggiore Rilevanza.

Tipologia Operazioni	Rilevanza	Verifica Limiti Prudenziali	Iter pre-deliberativo		Iter Deliberativo		
			Informativa Comitato Parti Correlate	Coinvolgimento nelle trattative dei Comitato Parti Correlate	Parere preventivo Comitato Parti Correlate	Collegio Sindacale	Organo deliberante
							In base al vigente sistema delle deleghe ⁷⁰
Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole	n.a	✓	x	x	x	x	In base al vigente sistema delle deleghe
Delibere Quadro	L'approvazione delle delibere-quadro è soggetta agli iter previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza o Minore Rilevanza sulla base dell'ammontare massimo previsto.						

⁷⁰ Tali operazioni seguono il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa di processo di ciascuna società a seconda della tipologia di operazione in oggetto, dando comunque evidenza nella relativa delibera della natura della correlazione con la controparte, delle condizioni economiche applicate e delle ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'Operazione e dell'interesse della società.

Banche controllate del Gruppo (ad eccezione della Capogruppo)

Tipologia Operazioni	Rilevanza	Verifica Limiti Prudenziali	Iter pre-deliberativo		Iter Deliberativo				
			Informativa Amministratori Indipendenti della Banca Controllata	Coinvolgimento nelle trattative Amministratori Indipendenti della società controllata	Parere preventivo Amministratori Indipendenti della società controllata	Parere Preventivo Parti Correlate	Collegio Sindacale della società controllata	Organo deliberante della società controllata	CDA di Capogruppo
Operazioni ex art. 136 TUB	Importo Esiguo	✓	x	x	x	x	È richiesto il voto favorevole, in sede di seduta del CDA, di tutti i componenti del Collegio Sindacale	CDA all'unanimità, con l'esclusione del voto del soggetto interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale	x
	Minore		✓	x	x	x			x
	Maggiore			✓ ⁷¹	x	x			✓
Operazioni rilevanti senza esenzioni	Minore	✓	✓	x	✓	✓	x	CDA	x

⁷¹ E' richiesto, in aggiunta al coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti della singola entità, anche il coinvolgimento del Comitato Parti Correlate attraverso la ricezione di un flusso formativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni.

Tipologia Operazioni	Rilevanza	Verifica Limiti Prudenziali	Iter pre-deliberativo		Iter Deliberativo				
			Informativa Amministratori Indipendenti della Banca Controllata	Coinvolgimento Amministratori Indipendenti della società controllata	Parere preventivo Amministratori Indipendenti della società controllata	Parere Preventivo Parti Correlate	Collegio Sindacale della società controllata	Organo deliberante della società controllata	CDA di Capogruppo
	Maggiore			✓ ⁷²	✓	✓	✓ Parere preventivo del CS solo in caso di parere negativo o condizionato Amministratore Indipendente o del Comitato Parti Correlate ⁷³		✓ con il parere del Comitato Rischi
Operazioni Esigue	n.a.	✓	x	x	x	x	x	In base al vigente sistema delle deleghe	x
Operazioni Ordinarie	Minore ⁷⁴	✓	x	x	x	x	x	In base al vigente sistema delle deleghe ⁷⁵	x

⁷² E' richiesto, in aggiunta al coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti della singola entità, anche il coinvolgimento del Comitato Parti Correlate attraverso la ricezione di un flusso formativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni.

⁷³ In caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate della Capogruppo è necessario acquisire il parere del Collegio Sindacale della Capogruppo.

⁷⁴ Le operazioni ordinarie sono per definizione di minore rilevanza, pertanto un'operazione di maggiore rilevanza non potrà essere soggetta alla procedura per le operazioni ordinarie e pertanto deve seguire il normale iter previsto per le operazioni di Maggiore Rilevanza.

⁷⁵ Tali operazioni seguono il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa di processo di ciascuna società a seconda della tipologia di operazione in oggetto, dando comunque evidenza nella relativa delibera della natura della correlazione con la controparte, delle condizioni economiche applicate e delle ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'Operazione e dell'interesse della società.

Tipologia Operazioni	Rilevanza	Verifica Limiti Prudenziali	Iter pre-deliberativo		Iter Deliberativo				
			Informativa Amministratori Indipendenti della Banca Controllata	Coinvolgimento nelle trattative Amministratori Indipendenti della società controllata	Parere preventivo Amministratori Indipendenti della società controllata	Parere Preventivo Parti Correlate	Collegio Sindacale della società controllata	Organo deliberante della società controllata	CDA di Capogruppo
Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole	n.a.	✓	x	x	x	x	x	In base al vigente sistema delle deleghe	x
Delibere Quadro			L'approvazione delle delibere-quadro è soggetta agli iter previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza o Minore Rilevanza sulla base dell'ammontare massimo previsto.						

Società Controllate non bancarie del Gruppo

Tipologia Operazioni	Rilevanza	Verifica Limiti Prudenziali	Iter pre-deliberativo		Iter Deliberativo				
			Informativa Amministratori Indipendenti ⁷⁶ della Società Controllata	Coinvolgimento nelle trattative Amministratori Indipendenti ⁷⁷ della Società Controllata	Parere preventivo Amministratore Indipendente ⁷⁸ della società controllata	Parere preventivo Comitato Parti Correlate	Collegio Sindacale Società Controllata	Organo deliberante della società controllata	CDA di Capogruppo
Operazioni rilevanti senza esenzioni	Minore	✓	✓	x	✓	✓	x	CDA	x
	Maggiore			✓ ⁷⁹	✓	✓	Parere preventivo del CS solo in caso di parere negativo o condizionato Amministratore Indipendente o del Comitato Parti Correlate ⁸⁰		✓ con il parere del Comitato Rischi

⁷⁶ L'intervento del Consigliere Indipendente per le Società non bancarie del Gruppo IBL Banca è previsto in capo al Collegio Sindacale della singola Società considerato che tale figura non è prevista al loro interno.

⁷⁷ L'intervento del Consigliere Indipendente per le Società non bancarie del Gruppo IBL Banca è previsto in capo al Collegio Sindacale della singola Società considerato che tale figura non è prevista al loro interno.

⁷⁸ L'intervento del Consigliere Indipendente per le Società non bancarie del Gruppo IBL Banca è previsto in capo al Collegio Sindacale della singola Società considerato che tale figura non è prevista al loro interno.

⁷⁹ E' richiesto, in aggiunta al coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti della singola entità, anche il coinvolgimento del Comitato Parti Correlate attraverso la ricezione di un flusso formativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni.

⁸⁰ In caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate della Capogruppo è necessario acquisire il parere del Collegio Sindacale della Capogruppo.

Tipologia Operazioni	Rilevanza	Verifica Limiti Prudenziali	Iter pre-deliberativo		Iter Deliberativo				
			Informativa Amministratori Indipendenti ⁷⁶ della Società Controllata	Coinvolgimento nelle trattative Amministratori Indipendenti ⁷⁷ della Società Controllata	Parere preventivo Amministratore Indipendente ⁷⁸ della società controllata	Parere preventivo Comitato Parti Correlate	Collegio Sindacale Società Controllata	Organo deliberante della società controllata	CDA di Capogruppo
Operazioni Esigue	n.a.	✓	x	x	x	x	x	In base al vigente sistema delle deleghe	x
Operazioni Ordinarie	Minore ⁸¹	✓	x	x	x	x	x	In base al vigente sistema delle deleghe ⁸²	x
Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole	n.a.	✓	x	x	x	x	x	In base al vigente sistema delle deleghe	x
Delibere Quadro	L'approvazione delle delibere-quadro è soggetta agli iter previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza o Minore Rilevanza sulla base dell'ammontare massimo previsto.								

⁸¹ Le operazioni ordinarie sono per definizione di minore rilevanza, pertanto un'operazione di maggiore rilevanza non potrà essere soggetta alla procedura per le operazioni ordinarie e pertanto deve seguire il normale iter previsto per le operazioni di Maggiore Rilevanza.

⁸² Le seguenti operazioni seguono il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa di processo di ciascuna società a seconda della tipologia di operazione in oggetto, dando comunque evidenza nella relativa delibera della natura della correlazione con la controparte, delle condizioni economiche applicate e delle ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'Operazione e dell'interesse della società.